



UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

**Strasburgo, 4 luglio 2012
(OR. en)**

**2010/0377 (COD)
LEX 1283**

**PE-CONS 22/2/12
REV 2**

**ENV 291
IND 74
PROCIV 55
CODEC 1009**

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
SUL CONTROLLO DEL PERICOLO DI INCIDENTI RILEVANTI
CONNESSI CON SOSTANZE PERICOLOSE, RECANTE MODIFICA E
SUCCESSIVA ABROGAZIONE DELLA DIRETTIVA 96/82/CE DEL CONSIGLIO**

**DIRETTIVA 2012/18/UE
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

del 4 luglio 2012

**sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose,
recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,
considerando quanto segue:

¹ GU C 248 del 25.8.2011, pag. 138.

² Posizione del Parlamento europeo del 14 giugno 2012 e decisione del Consiglio del 26 giugno 2012.

- (1) La direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose¹, stabilisce norme per la prevenzione di incidenti rilevanti che potrebbero venire causati da determinate attività industriali, così come la limitazione delle loro conseguenze per la salute umana e per l'ambiente.
- (2) Gli incidenti rilevanti spesso hanno conseguenze gravi, come dimostrano gli eventi di Seveso, Bhopal, Schweizerhalle, Enschede, Tolosa e Buncefield. Inoltre, l'impatto degli incidenti può estendersi oltre i confini nazionali. È quindi necessario assicurare che siano adottate appropriate misure precauzionali per garantire un elevato grado di protezione ai cittadini, alle comunità e all'ambiente in tutto il territorio dell'Unione. È pertanto necessario garantire che l'elevato livello di protezione esistente rimanga quantomeno immutato o aumenti.

¹ GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13.

- (3) La direttiva 96/82/CE ha consentito di ridurre la probabilità e le conseguenze di tali incidenti e ha permesso di garantire un maggiore livello di protezione in tutta l'Unione. Il riesame della suddetta direttiva ha confermato che il tasso di incidenti rilevanti si è mantenuto stabile. Se, nel complesso, le disposizioni esistenti sono adeguate, si rendono necessarie alcune modifiche volte a rafforzare ulteriormente il livello di protezione, in particolare per quanto riguarda la prevenzione degli incidenti rilevanti. Parallelamente, è opportuno adeguare il sistema istituito dalla direttiva 96/82/CE alle modifiche apportate al sistema unionale di classificazione delle sostanze e delle miscele cui detta direttiva fa riferimento. È inoltre opportuno chiarire e aggiornare un certo numero di altre disposizioni.

- (4) È quindi opportuno sostituire la direttiva 96/82/CE per far sì che il livello di protezione esistente sia mantenuto e ulteriormente rafforzato, rendendo più efficaci ed efficienti le disposizioni e, laddove possibile, riducendo gli oneri amministrativi superflui attraverso l'ottimizzazione o la semplificazione delle procedure, a condizione che la sicurezza e la protezione dell'ambiente e della salute umana non siano compromesse. Nel contempo le nuove disposizioni dovrebbero essere chiare, coerenti e di facile comprensione per contribuire a migliorare l'attuazione e il controllo dell'attuazione, mentre il livello di protezione della salute umana e dell'ambiente rimane quantomeno immutato o aumenta. La Commissione dovrebbe cooperare con gli Stati membri sull'attuazione concreta della presente direttiva. Detta cooperazione dovrebbe affrontare tra l'altro la questione dell'auto-classificazione di sostanze e miscele. Ove opportuno, occorrerebbe coinvolgere nell'attuazione della presente direttiva soggetti interessati quali i rappresentanti dell'industria, dei lavoratori e delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute umana o dell'ambiente.

- (5) La convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali, approvata per conto dell'Unione con la decisione 98/685/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, relativa alla conclusione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali¹, prevede misure che consentono di prevenire, di essere pronti e di reagire a incidenti industriali che possono provocare effetti transfrontalieri e prevede la cooperazione internazionale in questo ambito. La direttiva 96/82/CE attua la Convenzione nel diritto dell'Unione.
- (6) Le conseguenze degli incidenti rilevanti superano le frontiere e i costi ecologici ed economici di un incidente gravano non solo sullo stabilimento in cui questo si verifica, ma anche sugli Stati membri interessati. Occorre pertanto stabilire e applicare misure di sicurezza e di riduzione dei rischi al fine di evitare eventuali incidenti, ridurre il rischio che si verifichino incidenti e attenuarne le eventuali conseguenze, rendendo così possibile garantire un elevato grado di protezione in tutta l'Unione.

¹ GU L 326 del 3.12.1998, pag. 1.

- (7) Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi fatte salve le disposizioni del diritto dell'Unione relative alla salute e alla sicurezza sul posto di lavoro e all'ambiente di lavoro e, in particolare, fatta salva la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro¹.
- (8) Talune attività industriali dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva, a condizione che siano disciplinate, a livello nazionale o di Unione, da altre norme che garantiscono un grado di sicurezza equivalente. La Commissione dovrebbe continuare a esaminare se esistono lacune significative nel quadro normativo vigente, in particolare per quanto riguarda i rischi nuovi ed emergenti dovuti ad altre attività come pure a sostanze pericolose specifiche, e presentare, se del caso, una proposta legislativa appropriata per colmare dette lacune.

¹ GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

- (9) L'allegato I della direttiva 96/82/CE elenca le sostanze pericolose che rientrano nel suo ambito di applicazione, facendo riferimento, tra l'altro, ad alcune disposizioni della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose¹, e della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi². Le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE sono state sostituite dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele³, che attua all'interno dell'Unione il sistema generale armonizzato di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals) adottato a livello internazionale nell'ambito della struttura delle Nazioni Unite (ONU). Tale regolamento introduce nuove classi e categorie di pericoli che corrispondono solo parzialmente a quelle utilizzate ai sensi di dette direttive abrogate. Tuttavia, talune sostanze o miscele non sarebbero classificate nel contesto di tale sistema data l'assenza di criteri in detto quadro. Occorre pertanto modificare l'allegato I della direttiva 96/82/CE per renderlo conforme al regolamento, mantenendo o rafforzando ulteriormente, nel contempo, il livello esistente di protezione garantito dalla direttiva.

¹ GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

² GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.

³ GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

- (10) Ai fini della classificazione dei biogas potenziati è opportuno tener conto degli sviluppi in materia di standard in seno al Comitato europeo di normalizzazione (CEN).
- (11) Dall'adeguamento al regolamento (CE) n. 1272/2008 e ai successivi adattamenti a detto regolamento che hanno ripercussioni sulla classificazione delle sostanze e delle miscele possono verificarsi effetti indesiderati. Sulla base dei criteri di cui alla presente direttiva, la Commissione dovrebbe valutare se, indipendentemente dalla loro classificazione di pericolo, vi sono sostanze pericolose che non presentano pericoli di incidenti rilevanti e, se del caso, presentare una proposta legislativa per escludere tali sostanze pericolose dall'ambito di applicazione della presente direttiva. La valutazione dovrebbe avere inizio rapidamente, in particolare dopo il cambiamento di classificazione di una sostanza o miscela, al fine di evitare oneri inutili ai gestori e alle autorità competenti negli Stati membri. Le esclusioni dall'ambito di applicazione della presente direttiva non dovrebbero impedire agli Stati membri di mantenere o di introdurre misure protettive più rigorose.

- (12) I gestori dovrebbero essere tenuti all'obbligo generale di adottare tutte le misure necessarie per prevenire gli incidenti rilevanti, attenuarne le conseguenze e adottare misure di ripristino. Quando in uno stabilimento sono presenti sostanze pericolose al di sopra di determinate quantità, il gestore dovrebbe fornire all'autorità competente informazioni sufficienti per consentire di individuare lo stabilimento, le sostanze pericolose presenti e i pericoli potenziali. Il gestore dovrebbe inoltre definire e, nei casi previsti dal diritto nazionale, trasmettere all'autorità competente una politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (major-accident prevention policy, MAPP), nella quale siano indicati l'approccio globale e le misure, compresi adeguati sistemi di gestione della sicurezza, attuate dal gestore per contenere il pericolo di incidenti rilevanti. Quando gli operatori identificano e valutano il pericolo di incidenti rilevanti, occorrerebbe esaminare altresì le sostanze pericolose che possono essere generate durante un grave incidente all'interno dello stabilimento.
- (13) La direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale¹, è generalmente l'atto pertinente per i danni all'ambiente provocati da un incidente rilevante.

¹ GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56.

- (14) Per ridurre il rischio di effetti domino, qualora l'ubicazione e la prossimità degli stabilimenti siano tali da poter aumentare la probabilità di incidenti rilevanti o da aggravarne le conseguenze, è opportuno che i gestori collaborino nello scambio delle informazioni appropriate e nell'informazione al pubblico, compresi gli stabilimenti adiacenti che potrebbero essere coinvolti nell'incidente.
- (15) Per dimostrare di aver fatto tutto il necessario per prevenire gli incidenti rilevanti, e per preparare i piani di emergenza e le misure di risposta, il gestore, per quegli stabilimenti in cui le sostanze pericolose sono presenti in quantità significative, dovrebbe fornire all'autorità competente informazioni sotto forma di un rapporto di sicurezza. Tale rapporto di sicurezza dovrebbe contenere informazioni dettagliate relative allo stabilimento, alle sostanze pericolose in esso presenti, all'impianto o alle strutture di stoccaggio, ai possibili incidenti rilevanti e alle analisi del rischio, alle misure di prevenzione e intervento e ai sistemi di gestione disponibili, al fine di prevenire e ridurre il rischio di incidenti rilevanti e di rendere possibile l'adozione delle misure necessarie per limitarne le conseguenze. Il rischio di incidente rilevante potrebbe essere maggiore a causa della probabilità di calamità naturali connesse con l'ubicazione dello stabilimento. Questo dovrebbe essere preso in considerazione nella preparazione degli scenari di incidenti rilevanti.

- (16) Per prepararsi a casi di emergenza è necessario approntare, per gli stabilimenti in cui sono presenti significative quantità di sostanze pericolose, piani di emergenza interni ed esterni e istituire procedure che garantiscano che tali piani saranno verificati, riveduti nei limiti del necessario e attuati in caso di accadimento o di possibile accadimento di un incidente rilevante. Il personale dello stabilimento dovrebbe essere consultato in merito al piano di emergenza interno e il pubblico interessato dovrebbe avere l'opportunità di esprimere il proprio parere in merito al piano di emergenza esterno. Il ricorso al subappalto può avere un'influenza sulla sicurezza di uno stabilimento. Gli Stati membri dovrebbero richiedere agli operatori di tenerne conto in sede di formulazione di una MAPP, di un rapporto di sicurezza o di un piano di emergenza interno.
- (17) Nel valutare la scelta dei metodi operativi appropriati, compresi quelli per il monitoraggio e il controllo, gli operatori dovrebbero tener conto delle informazioni disponibili sulle buone pratiche.

- (18) Per proteggere maggiormente le zone residenziali, le zone di consistente uso pubblico e l'ambiente, incluse le zone di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili, è necessario che le politiche in materia di pianificazione territoriale e/o altre politiche pertinenti applicate negli Stati membri, garantiscano opportune distanze tra dette zone e gli stabilimenti che presentano tali pericoli e, per gli stabilimenti esistenti, pongano in atto, se necessario, misure tecniche complementari per mantenere a un livello accettabile i rischi per le persone o per l'ambiente. Le decisioni dovrebbero essere adottate sulla base di adeguate informazioni relative ai rischi e relativi pareri tecnici. Quando possibile, al fine di ridurre gli oneri amministrativi, in particolare per le piccole e medie imprese, le procedure e le misure dovrebbero essere integrate con altre procedure previste da pertinenti disposizioni legislative dell'Unione.

- (19) Per favorire l'accesso alle informazioni ambientali previste dalla convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativa all'accesso alle informazioni sull'ambiente, la partecipazione ai processi decisionali in materia di ambiente e l'accesso alla giustizia (la convenzione di Aarhus) approvata per conto dell'Unione con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale¹, è opportuno migliorare il livello e la qualità delle informazioni fornite al pubblico. In particolare, è opportuno fornire alle persone potenzialmente coinvolte in caso di incidente rilevante informazioni adeguate sul comportamento corretto in tale eventualità. Gli Stati membri dovrebbero indicare dove si possono ottenere informazioni sui diritti delle persone coinvolte in un incidente rilevante. Le informazioni trasmesse al pubblico dovrebbero essere formulate in modo chiaro e comprensibile. Oltre a fornire informazioni in modo attivo, senza che il pubblico debba farne richiesta, e senza precludere altre forme di divulgazione, le informazioni dovrebbero essere messe a disposizione anche in modo permanente ed essere adeguatamente aggiornate per via elettronica. Nel contempo, è opportuno che siano introdotte adeguate misure di tutela della riservatezza per far fronte, tra le altre cose, alle preoccupazioni relative alla sicurezza.

¹ GU L 124 del 17.5.2005, pag. 1.

- (20) È opportuno che le informazioni siano gestite in modo conforme al sistema per la condivisione delle informazioni in materia ambientale (SEIS), introdotto dalla comunicazione della Commissione del 1° febbraio 2008 dal titolo "Verso un sistema comune di informazioni ambientali (SEIS)". E' inoltre opportuno che siano rispettate la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE)¹, e le sue misure di esecuzione volte a permettere la condivisione di informazioni territoriali di carattere ambientale tra organismi del settore pubblico e a facilitare l'accesso del pubblico alle informazioni territoriali in tutto il territorio dell'Unione. Le informazioni dovrebbero essere conservate in una banca dati accessibile al pubblico a livello di Unione, anche per facilitare il monitoraggio e la comunicazione relativa all'attuazione.

¹ GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1.

- (21) In conformità alla convenzione di Aarhus, è necessario che il pubblico interessato possa partecipare effettivamente al processo decisionale, esprimendo in merito ad esso pareri e preoccupazioni che possono essere rilevanti, dei quali i responsabili decisionali devono tenere conto. Ciò permetterà di rafforzare la responsabilizzazione delle istanze decisionali ed aumenterà la trasparenza del processo decisionale, contribuendo in tal modo a sensibilizzare i cittadini ai problemi ambientali e ad ottenere il loro sostegno alle decisioni adottate.
- (22) Per garantire l'adozione di misure adeguate in caso di incidente rilevante, il gestore dovrebbe informarne immediatamente l'autorità competente e comunicarle le informazioni necessarie per consentirle di valutarne gli effetti sulla salute umana e sull'ambiente.
- (23) Le autorità locali hanno interesse nel prevenire gli incidenti rilevanti e nel mitigarne le conseguenze e possono svolgere un ruolo importante. Gli Stati membri dovrebbero tener conto di questo fatto nell'attuazione della presente direttiva.

- (24) Per agevolare lo scambio di informazioni e prevenire successivi incidenti analoghi, gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione informazioni sugli incidenti rilevanti che si verificano sul loro territorio, in modo che la Commissione possa analizzare i pericoli ad essi connessi e azionare un sistema di divulgazione delle informazioni riguardanti, in particolare, gli incidenti rilevanti e gli insegnamenti che ne sono stati tratti. Tale scambio di informazioni dovrebbe riguardare anche i "quasi incidenti" che gli Stati membri considerano particolarmente significativi dal punto di vista tecnico ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti e della limitazione delle loro conseguenze. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero sforzarsi per intensificare i loro sforzi affinché le informazioni contenute nei sistemi di informazione creati per condividere le informazioni sugli incidenti rilevanti siano complete.
- (25) È opportuno che gli Stati membri individuino le autorità competenti responsabili di garantire il rispetto degli obblighi da parte dei gestori. Le autorità competenti e la Commissione dovrebbero collaborare nelle attività a sostegno dell'attuazione, ad esempio mettendo a punto adeguati orientamenti e favorendo lo scambio di buone prassi. Al fine di evitare oneri amministrativi non necessari gli obblighi di informazione dovrebbero essere integrati, se del caso, con quelli derivanti da altre disposizioni legislative pertinenti dell'Unione.

- (26) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le autorità competenti adottino le misure necessarie in caso di inosservanza della presente direttiva. Al fine di garantire un'attuazione e un'applicazione efficaci della normativa, dovrebbe essere istituito un sistema di ispezioni che preveda sia un programma di ispezioni periodiche svolte a intervalli regolari, sia ispezioni non programmate. Ove possibile, è opportuno coordinare le ispezioni con quelle previste ai sensi di altre normative dell'Unione, tra cui, se del caso, la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)¹. È opportuno che gli Stati membri garantiscano che il personale sia sufficiente e dotato delle competenze e delle qualifiche necessarie per lo svolgimento efficace delle ispezioni. Le autorità competenti dovrebbero fornire un sostegno adeguato utilizzando strumenti e meccanismi che consentano di scambiare esperienze e di consolidare le conoscenze, anche a livello di Unione.

¹ GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.

- (27) Per tenere conto degli sviluppi tecnici è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda la modifica degli allegati da II a VI al fine di adeguarli al progresso tecnico. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate nel corso dei suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, è opportuno che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (28) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹.

¹ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

- (29) Gli Stati membri dovrebbero fissare norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e ne assicurino l'applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.
- (30) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire garantire un grado elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (31) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi¹, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
- (32) È pertanto opportuno modificare e abrogare successivamente la direttiva 96/82/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

¹ GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme volte a prevenire gli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e a limitare le loro conseguenze per la salute umana e per l'ambiente, al fine di assicurare in modo coerente ed efficace un elevato livello di protezione in tutta l'Unione.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica agli impianti quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1.
2. La presente direttiva non si applica ai seguenti soggetti:
 - a) agli stabilimenti, agli impianti o ai depositi militari;
 - b) ai pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti derivanti dalle sostanze;
 - c) al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio direttamente connesso su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico e al trasferimento da e verso un altro modo di trasporto alle banchine, ai moli o agli scali ferroviari di smistamento, al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva;

- d) al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva;
- e) allo sfruttamento, vale a dire l'esplorazione, l'estrazione e la preparazione di minerali in miniere e cave, anche mediante trivellazione;
- f) all'esplorazione e allo sfruttamento offshore di minerali, compresi gli idrocarburi;
- g) allo stoccaggio di gas in siti sotterranei offshore, compresi i siti di stoccaggio dedicati e i siti in cui si effettuano anche l'esplorazione e lo sfruttamento di minerali, tra cui idrocarburi;
- h) alle discariche di rifiuti, compresi i siti di stoccaggio sotterraneo.

In deroga ai punti e) e h) del primo comma, lo stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite e le operazioni di preparazione chimica o termica e il deposito ad esse relativo, che comportano l'impiego di sostanze pericolose nonché gli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti sostanze pericolose sono inclusi nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1. "stabilimento", tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse; gli stabilimenti sono stabilimenti di soglia inferiore o di soglia superiore;
2. "stabilimento di soglia inferiore", uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 dell'allegato I, ma in quantità inferiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1, o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato I, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato I;
3. "stabilimento di soglia superiore", uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato I, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato I;
4. "stabilimento adiacente", uno stabilimento ubicato in prossimità tale di un altro stabilimento da aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;

5. "nuovo stabilimento":
- a) uno stabilimento che avvia le attività o che è costruito il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data; o
 - b) un sito di attività che rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva, o uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, per modifiche ai suoi impianti o attività che determinino un cambiamento del suo inventario delle sostanze pericolose;
6. "stabilimento preesistente", uno stabilimento che il 31 maggio 2015 rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 96/82/CE e che a decorrere dal 1° giugno 2015 rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva senza modifiche della sua classificazione come stabilimento di soglia inferiore o stabilimento di soglia superiore;
7. "altro stabilimento", un sito di attività che rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva, o uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, per motivi diversi da quelli di cui al punto 5;

8. "impianto", un'unità tecnica all'interno di uno stabilimento e che si trovi sia a livello suolo che a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni ferroviarie private, le banchine, i pontili che servono l'impianto, i moli, i magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per il funzionamento di tale impianto;
9. "gestore", qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce uno stabilimento o un impianto oppure, ove la normativa nazionale lo preveda, a cui è stato delegato il potere economico o decisionale determinante per l'esercizio tecnico dello stabilimento o dell'impianto stesso;
10. "sostanze pericolose", le sostanze o miscele di cui alla parte 1 o elencate nella parte 2 dell'allegato I, sotto forma di materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi;
11. "miscela", una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze;
12. "presenza di sostanze pericolose", la presenza, reale o prevista, di sostanze pericolose nello stabilimento, oppure di sostanze pericolose che è ragionevole prevedere che possano essere generate, in caso di perdita del controllo dei processi, comprese le attività di deposito, in un impianto in seno allo stabilimento, in quantità pari o superiori alle quantità limite previste nella parte 1 o nella parte 2 dell'allegato I;

13. "incidente rilevante", un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verifichino durante l'attività di uno stabilimento soggetto alla presente direttiva e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose;
14. "pericolo", la proprietà intrinseca di una sostanza pericolosa o della situazione fisica esistente in uno stabilimento di provocare danni per la salute umana e/o per l'ambiente;
15. "rischio", la probabilità che un determinato evento si verifichi in un dato periodo o in circostanze specifiche;
16. "deposito", la presenza di una certa quantità di sostanze pericolose a scopo di immagazzinamento, deposito per custodia in condizioni di sicurezza o stoccaggio;
17. "pubblico", una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi del diritto o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
18. "pubblico interessato": il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle decisioni adottate su questioni disciplinate dall'articolo 15, paragrafo 1, o che ha un interesse da far valere in tali decisioni; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti applicabili di diritto nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse;

19. "ispezione", tutte le azioni di controllo, incluse le visite in situ, delle misure, dei sistemi, delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, nonché qualsiasi attività di follow-up eventualmente necessaria, compiute da o per conto dell'autorità competente al fine di controllare e promuovere il rispetto dei requisiti fissati dalla presente direttiva da parte degli stabilimenti.

Articolo 4

Valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa

1. Ove necessario o in ogni caso sulla base di una comunicazione da parte di uno Stato membro ai sensi del paragrafo 2, la Commissione valuta se è impossibile in pratica che una sostanza pericolosa di cui alla parte 1 o elencata nella parte 2 dell'allegato I provochi un rilascio di materia o energia che possa dar luogo a un incidente rilevante sia in condizioni normali che anormali ragionevolmente prevedibili. Detta valutazione tiene conto delle informazioni di cui al paragrafo 3 e si basa su una o più delle seguenti caratteristiche:
- a) la forma fisica della sostanza pericolosa in condizioni normali di lavorazione o manipolazione o in caso di perdita di contenimento non programmata;
 - b) le proprietà intrinseche della sostanza o delle sostanze pericolose, in particolare quelle relative al comportamento dispersivo in uno scenario di incidente rilevante, quali la massa molecolare e la tensione di vapor saturo;

- c) la concentrazione massima della sostanza o delle sostanze pericolose nel caso di miscele.

Ai fini del primo comma, occorrerebbe tener conto, ove appropriato, del contenimento e l'imballaggio generico della sostanza pericolosa, in particolare anche se disciplinati da specifiche disposizioni legislative dell'Unione.

- 2. Qualora uno Stato membro ritenga che una sostanza pericolosa non presenti un pericolo di incidente rilevante ai sensi del paragrafo 1, lo comunica alla Commissione unitamente a documenti giustificativi, comprese le informazioni di cui al paragrafo 3.
- 3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, le informazioni necessarie per valutare le proprietà della sostanza pericolosa in questione sotto il profilo dei pericoli per la salute, dei pericoli fisici e dei pericoli per l'ambiente comprendono:
 - a) un elenco dettagliato delle proprietà necessarie a valutare i rischi potenziali che presenta una sostanza pericolosa di provocare danni fisici o danni per la salute umana o per l'ambiente;
 - b) proprietà fisiche e chimiche (ad esempio, massa molecolare, tensione di vapor saturo, tossicità intrinseca, punto di ebollizione, reattività, viscosità, solubilità e altre proprietà pertinenti);

- c) proprietà relative ai pericoli per la salute e ai pericoli fisici (ad esempio reattività, infiammabilità, tossicità, oltre a fattori aggiuntivi quali le modalità di aggressione sul corpo, il tasso di ferimento e mortalità, gli effetti a lungo termine e altre proprietà a seconda dei casi);
 - d) proprietà relative ai pericoli per l'ambiente (ad esempio, ecotossicità, persistenza, bioaccumulazione, potenziale di propagazione a lunga distanza nell'ambiente e altre proprietà pertinenti);
 - e) se disponibile, la classificazione a livello dell'Unione della sostanza o miscela;
 - f) informazioni sulle specifiche condizioni operative per la sostanza (ad esempio, temperatura, pressione e altre condizioni a seconda dei casi) alle quali la sostanza pericolosa è immagazzinata, utilizzata e/o può essere presente nel caso di operazioni anormali prevedibili o incidenti quali incendi.
4. A seguito della valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio per escludere la sostanza pericolosa interessata dall'ambito di applicazione della presente direttiva.

Articolo 5

Obblighi generali del gestore

1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore abbia l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per prevenire incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente.
2. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore sia tenuto a dimostrare in qualsiasi momento all'autorità competente di cui all'articolo 6, in particolare ai fini delle ispezioni e dei controlli di cui all'articolo 20, di aver adottato tutte le disposizioni necessarie previste dalla presente direttiva.

Articolo 6

Autorità competente

1. Fatte salve le responsabilità del gestore, gli Stati membri istituiscono o designano l'autorità o le autorità competenti incaricate di svolgere i compiti stabiliti dalla presente direttiva ("l'autorità competente"), nonché, se del caso, gli organismi incaricati di assistere l'autorità competente sul piano tecnico. Gli Stati membri che istituiscono o designano più di un'autorità competente provvedono affinché le procedure relative allo svolgimento dei rispettivi compiti siano pienamente coordinate.

2. Le autorità competenti e la Commissione collaborano nell'ambito di attività di sostegno all'attuazione della presente direttiva coinvolgendo, ove opportuno, i soggetti interessati.
3. Ai fini della presente direttiva gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti accettino informazioni equivalenti presentate dai gestori in conformità ad altre disposizioni legislative pertinenti dell'Unione e conformi alle disposizioni della presente direttiva. In tali casi le autorità competenti si accertano che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate.

Articolo 7

Notifica

1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore sia obbligato a trasmettere una notifica all'autorità competente contenente le seguenti informazioni:
 - a) il nome e/o la ragione sociale del gestore e l'indirizzo dello stabilimento interessato;
 - b) la sede legale del gestore, con l'indirizzo completo;
 - c) il nome e la funzione della persona responsabile dello stabilimento, se diversa da quella di cui alla lettera a);

- d) le informazioni che consentano di individuare le sostanze pericolose e la categoria delle sostanze pericolose interessate o che possono essere presenti;
- e) la quantità e lo stato fisico della sostanza pericolosa o delle sostanze pericolose in questione;
- f) l'attività in corso, o prevista, dell'impianto o del deposito;
- g) l'ambiente immediatamente circostante lo stabilimento e i fattori passibili di causare un incidente rilevante o di aggravarne le conseguenze, comprese informazioni, se disponibili, sugli stabilimenti adiacenti, su siti che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, aree e sviluppi edilizi che potrebbero essere all'origine o aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante e di effetti domino.

2. La notifica o il relativo aggiornamento è inviata all'autorità competente entro i termini indicati di seguito:

- a) per gli stabilimenti nuovi, entro un termine ragionevole precedente l'inizio della costruzione o l'avvio dell'attività oppure prima delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose;
- b) per tutti gli altri casi, un anno dalla data a decorrere dalla quale la presente direttiva si applica allo stabilimento interessato.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso all'autorità competente una comunicazione ai sensi della normativa nazionale e se le informazioni contenute in tale comunicazione soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1 e sono rimaste invariate.
4. Il gestore informa anticipatamente l'autorità competente dei seguenti eventi:
 - a) aumento o decremento significativo della quantità e di modifica significativa della natura o dello stato fisico della sostanza pericolosa presente che figurano nella notifica inviata dal gestore ai sensi del paragrafo 1, o di modifica significativa dei processi che la impiegano,
 - b) modifica di uno stabilimento o di un impianto che potrebbe avere conseguenze significative sul pericolo di incidenti rilevanti,
 - c) chiusura definitiva dello stabilimento o sua dismissione; o
 - d) modifiche delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c).

Articolo 8

Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti

1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore sia tenuto a redigere in forma scritta un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti ("MAPP") e a farsi carico della sua corretta applicazione. La MAPP è definita in modo da garantire un livello di protezione elevato della salute umana e dell'ambiente. Essa è proporzionata ai pericoli di incidenti rilevanti, comprende gli obiettivi generali e i principi di azione del gestore, il ruolo e la responsabilità degli organi direttivi, nonché l'impegno al continuo miglioramento del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, garantendo al contempo un elevato livello di protezione.
2. La MAPP è elaborata e, nei casi previsti dal diritto nazionale, inviata all'autorità competente entro i termini indicati di seguito:
 - a) per gli stabilimenti nuovi, un termine ragionevole precedente l'inizio della costruzione o l'avvio dell'attività oppure prima delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose;
 - b) per tutti gli altri casi, un anno dalla data a decorrere dalla quale la presente direttiva si applica allo stabilimento interessato.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già predisposto una MAPP e, se richiesto dal diritto nazionale, l'ha trasmessa all'autorità competente e se le informazioni contenute nella MAPP soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1 e sono rimaste invariate.
4. Fatto salvo il paragrafo 11, il gestore rivede periodicamente la MAPP e, ove necessario, la aggiorna almeno ogni cinque anni. Nei casi previsti dal diritto nazionale, il gestore trasmette tempestivamente il documento che definisce la MAPP aggiornata all'autorità competente.
5. La MAPP è attuata tramite mezzi e strutture idonei nonché un sistema di gestione della sicurezza in conformità all'allegato III, e proporzionati ai pericoli di incidenti rilevanti nonché alla complessità dell'organizzazione o delle attività dello stabilimento. Per gli stabilimenti di soglia inferiore, l'obbligo di attuare la MAPP può essere adempiuto tramite altri mezzi, strutture e sistemi di gestione idonei e proporzionati ai pericoli di incidenti rilevanti, tenendo conto dei principi stabiliti all'allegato III.

Articolo 9
Effetto domino

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente, in base alle informazioni ricevute dal gestore a norma degli articoli 7 e 10, o a seguito di una richiesta di informazioni aggiuntive presentata dall'autorità competente, o tramite le ispezioni svolte ai sensi dell'articolo 20, individuino gli stabilimenti o i gruppi di stabilimenti di soglia inferiore e di soglia superiore per i quali il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa della posizione geografica e della vicinanza degli stabilimenti e dell'inventario di sostanze pericolose in essi presenti.
2. Se l'autorità competente dispone di informazioni supplementari a quelle fornite dall'operatore conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), le mette a disposizione di detto operatore qualora siano necessarie per l'applicazione del presente articolo.
3. Gli Stati membri assicurano che i gestori degli stabilimenti individuati ai sensi del paragrafo 1:
 - a) scambino le informazioni necessarie per consentire a tali stabilimenti di prendere in considerazione la natura e l'entità del pericolo globale di incidenti rilevanti nell'elaborare la MAPP, i sistemi di gestione della sicurezza, i rapporti di sicurezza e i piani d'emergenza interni, a seconda dei casi;

- b) collaborino nell'informare il pubblico e i siti adiacenti che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva e nel fornire informazioni all'autorità responsabile della preparazione dei piani di emergenza esterni.

Articolo 10

Rapporto di sicurezza

1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore di uno stabilimento di soglia superiore sia tenuto a presentare un rapporto di sicurezza al fine di:
 - a) dimostrare di aver messo in atto, secondo gli elementi dell'allegato III, una MAPP e un sistema di gestione della sicurezza per la sua applicazione;
 - b) dimostrare che sono stati individuati i pericoli di incidenti rilevanti e i possibili scenari di incidenti rilevanti e che sono state adottate le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente;
 - c) dimostrare che la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura e infrastruttura, connessi con il funzionamento dello stabilimento, che hanno un rapporto con i pericoli di incidenti rilevanti nello stesso, sono sufficientemente sicuri e affidabili;

- d) dimostrare l'avvenuta predisposizione dei piani di emergenza interni e fornire gli elementi che consentano l'elaborazione del piano di emergenza esterno;
 - e) fornire all'autorità competente informazioni che le permettano di adottare decisioni in merito all'insediamento di nuove attività o alla costruzione di insediamenti attorno agli stabilimenti già esistenti.
2. Il rapporto di sicurezza contiene almeno i dati di cui all'allegato II. Esso indica il nome dei pertinenti organismi partecipanti alla stesura del rapporto.
3. Il rapporto di sicurezza è inviato all'autorità competente entro i termini indicati di seguito:
- a) per gli stabilimenti nuovi, entro un termine ragionevole precedente l'inizio della costruzione o l'avvio dell'attività oppure prima delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose;
 - b) per gli stabilimenti preesistenti di soglia superiore, il 1° giugno 2016;
 - c) per gli altri stabilimenti, due anni dalla data dalla quale la presente direttiva si applica allo stabilimento interessato.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso all'autorità competente il rapporto di sicurezza ai sensi delle disposizioni del diritto nazionale e se le informazioni contenute in tale rapporto soddisfano i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 e sono rimaste invariate. Per conformarsi ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il gestore presenta le parti modificate del rapporto di sicurezza nella forma concordata dall'autorità competente, fatti salvi i termini di cui al paragrafo 3.
5. Fatto salvo il paragrafo 11, il gestore rivede periodicamente il rapporto di sicurezza e, ove necessario, lo aggiorna almeno ogni cinque anni.

Il gestore rivede inoltre il rapporto di sicurezza e, se necessario, lo aggiorna a seguito di un incidente rilevante nel proprio stabilimento e in qualsiasi altro momento, su iniziativa propria o su richiesta dell'autorità competente qualora fatti nuovi lo giustifichino o in considerazione delle nuove conoscenze tecniche in materia di sicurezza derivanti, per esempio, dall'analisi degli incidenti o, nella misura del possibile, dei "quasi incidenti" e dei nuovi sviluppi delle conoscenze nel campo della valutazione dei pericoli.

Il gestore trasmette tempestivamente il rapporto di sicurezza aggiornato o le sue parti aggiornate all'autorità competente.

6. Prima che il gestore dia inizio alla costruzione o all'attività ovvero, nei casi previsti al paragrafo 3, lettere b) e c), e al paragrafo 5 del presente articolo, l'autorità competente, entro un termine ragionevole dal ricevimento del rapporto comunica al gestore le proprie conclusioni per quanto riguarda il rapporto di sicurezza e, se del caso, ai sensi dell'articolo 19, vieta l'avvio o la prosecuzione dell'attività dello stabilimento in questione.

Articolo 11

Modifica di un impianto, di uno stabilimento o di un deposito

In caso di modifiche di un impianto, di uno stabilimento, di un deposito, di un processo o della natura o della forma fisica o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero avere significative conseguenze per quanto riguarda il pericolo di incidenti rilevanti o potrebbero comportare la riclassificazione di uno stabilimento di soglia inferiore in uno stabilimento di soglia superiore o viceversa, gli Stati membri provvedono affinché il gestore riesamini e, se necessario, aggiorni la notifica, la MAPP, il sistema di gestione della sicurezza e il rapporto di sicurezza e trasmetta all'autorità competente tutte le informazioni relative a tali aggiornamenti prima di procedere alle modifiche.

Articolo 12
Piani di emergenza

1. Gli Stati membri provvedono affinché, per tutti gli stabilimenti di soglia superiore:
 - a) il gestore predisponga un piano di emergenza interno da applicare all'interno dello stabilimento;
 - b) il gestore trasmetta all'autorità competente informazioni che le consenta di elaborare il piano di emergenza esterno;
 - c) le autorità designate a tal fine dallo Stato membro redigono un piano di emergenza esterno per le misure da adottare al di fuori dello stabilimento entro due anni dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore ai sensi della lettera b).
2. I gestori rispettano gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), entro i seguenti termini:
 - a) per gli stabilimenti nuovi, un ragionevole periodo di tempo prima dell'avvio dell'attività oppure prima delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario di sostanze pericolose;

- b) per gli stabilimenti di soglia superiore preesistenti, entro il 1° giugno 2016, a meno che il piano di emergenza interno predisposto, anteriormente a tale data, nel rispetto delle prescrizioni del diritto nazionale e le informazioni che vi sono contenute nonché le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b) siano conformi al presente articolo e siano rimaste invariate;
- c) per gli altri stabilimenti, due anni dalla data dalla quale la presente direttiva si applica allo stabilimento interessato.

3. I piani d'emergenza sono elaborati allo scopo di:

- a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, l'ambiente e i beni;
- b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze degli incidenti rilevanti;
- c) informare adeguatamente la popolazione ed i servizi o le autorità locali competenti;
- d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

I piani di emergenza contengono le informazioni di cui all'allegato IV.

4. Gli Stati membri provvedono affinché i piani di emergenza interni previsti dalla presente direttiva siano elaborati in consultazione con il personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine.
5. Gli stati membri provvedono affinché alla popolazione interessata siano offerte tempestive opportunità di esprimere il proprio parere sui piani di emergenza esterni, allorché sono elaborati o modificati in modo sostanziale.
6. Gli Stati membri istituiscono un sistema atto ad assicurare che i piani di emergenza interni ed esterni siano riesaminati, sperimentati e, se necessario, aggiornati dai gestori e dalle autorità designate, rispettivamente, ad intervalli appropriati, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti.

Per quanto riguarda i piani di emergenza esterni, gli Stati membri tengono conto della necessità di agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile in caso di emergenze gravi.

7. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora si verifichi un incidente rilevante o un evento non programmato che, data la sua natura, possa ragionevolmente dare luogo ad un incidente rilevante, il gestore o l'autorità competente designata attuino tempestivamente i piani di emergenza.

8. In base alle informazioni contenute nel rapporto di sicurezza, l'autorità competente può, motivando la propria decisione, decidere che non si applica il paragrafo 1 relativo all'obbligo di predisporre un piano di emergenza esterno.

Articolo 13

Controllo dell'urbanizzazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché nelle rispettive politiche in materia di controllo dell'urbanizzazione, destinazione e utilizzazione dei suoli o in altre politiche pertinenti si tenga conto degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze. Essi perseguono tali obiettivi mediante un controllo:
- a) dell'insediamento degli stabilimenti nuovi;
 - b) delle modifiche degli stabilimenti di cui all'articolo 11;
 - c) dei nuovi insediamenti attorno agli stabilimenti, quali vie di trasporto, luoghi di uso pubblico e zone residenziali, qualora l'ubicazione o gli insediamenti possano dare origine o aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.

2. Gli Stati membri provvedono affinché la loro politica in materia di pianificazione territoriale o le altre politiche pertinenti, nonché le relative procedure di attuazione, tengano conto, a lungo termine, della necessità di:
- a) mantenere opportune distanze di sicurezza tra gli stabilimenti di cui alla presente direttiva e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico, le aree ricreative e, per quanto possibile, le principali vie di trasporto;
 - b) proteggere le zone di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili nelle vicinanze degli stabilimenti, se necessario, mediante opportune distanze di sicurezza o altre misure pertinenti;
 - c) adottare, per gli stabilimenti preesistenti, misure tecniche complementari a norma dell'articolo 5 per non accrescere i rischi per la salute umana e l'ambiente.
3. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le autorità competenti e tutti i servizi di pianificazione territoriale responsabili delle decisioni in materia stabiliscano procedure di consultazione atte ad agevolare l'attuazione delle politiche adottate a norma del paragrafo 1. Tali procedure prevedono che, al momento in cui sono adottate le decisioni in materia, i gestori forniscano informazioni sufficienti sui rischi derivanti dallo stabilimento e che sia disponibile un parere tecnico su tali rischi, basato sullo studio del caso specifico o su criteri generali.

Gli Stati membri provvedono affinché i gestori degli stabilimenti di soglia inferiore forniscano, su richiesta dell'autorità competente, informazioni sufficienti sui rischi derivanti dallo stabilimento ai fini della pianificazione territoriale.

4. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano fatte salve le disposizioni della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati¹, della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente², e di altre disposizioni legislative pertinenti dell'Unione. Ove possibile e opportuno, gli Stati membri possono prevedere procedure coordinate o congiunte per applicare le disposizioni del presente articolo e delle direttive delle normative in parola al fine, fra l'altro, di evitare la ripetizione di valutazioni o consultazioni.

Articolo 14

Informazioni al pubblico

1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui all'allegato V siano costantemente a disposizione del pubblico, anche in formato elettronico. Le informazioni sono tenute aggiornate, laddove necessario, anche nel caso di modifiche previste dall'articolo 11.

¹ GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1.

² GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.

2. Per gli stabilimenti di soglia superiore gli Stati membri provvedono inoltre affinché:
- a) tutte le persone che possono essere colpite da un incidente rilevante ricevano periodicamente e nella forma più appropriata, senza doverle richiedere, informazioni chiare e comprensibili sulle misure di sicurezza e sul comportamento da tenere in caso di incidente rilevante;
 - b) il rapporto di sicurezza sia messo a disposizione del pubblico, su richiesta, a norma dell'articolo 22, paragrafo 3; ove si applichi detto articolo, è messa a disposizione una versione modificata del rapporto, ad esempio sotto forma di sintesi non tecnica, comprendente quantomeno informazioni generali sui pericoli di incidenti rilevanti e sui loro effetti potenziali sulla salute umana e sull'ambiente in caso di incidente rilevante;
 - c) l'inventario delle sostanze pericolose sia messo a disposizione del pubblico, su richiesta, a norma dell'articolo 22, paragrafo 3.

Le informazioni da fornire in conformità alla lettera a) del primo comma del presente paragrafo comprendono quantomeno quelle indicate nell'allegato V e sono fornite a qualsiasi edificio e area frequentati dal pubblico, compresi scuole e ospedali, e a tutti gli stabilimenti adiacenti nel caso degli stabilimenti di cui all'articolo 9. Gli Stati membri provvedono affinché tali informazioni siano fornite almeno ogni cinque anni e periodicamente rivedute e, se necessario, aggiornate, anche nel caso di modifiche previste dall'articolo 11.

3. Gli Stati membri mettono a disposizione degli Stati membri che possono subire gli effetti transfrontalieri di un incidente rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti di soglia superiore informazioni sufficienti affinché gli Stati membri interessati possano applicare, se del caso, tutte le pertinenti disposizioni degli articoli 12 e 13 nonché del presente articolo.
4. Qualora uno Stato membro abbia determinato che uno stabilimento situato vicino al territorio di un altro Stato membro non può generare alcun pericolo di incidente rilevante al di fuori del confine dello stabilimento ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 8, e non richiede pertanto l'elaborazione di un piano di emergenza esterno ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, il primo Stato membro è tenuto ad informare il secondo della sua decisione motivata.

Articolo 15

Consultazione pubblica e partecipazione al processo decisionale

1. Gli Stati membri provvedono affinché al pubblico interessato sia offerta una tempestiva opportunità di esprimere il suo parere su singoli progetti specifici concernenti:
 - a) l'elaborazione dei progetti relativi a nuovi stabilimenti di cui all'articolo 13;
 - b) modifiche significative, ai sensi dell'articolo 11, di stabilimenti, qualora tali modifiche siano soggette agli obblighi previsti dall'articolo 13;

- c) nuovi insediamenti attorno agli stabilimenti qualora l'ubicazione o gli insediamenti possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante ai sensi dell'articolo 13.

2. Per quanto riguarda i singoli progetti specifici di cui al paragrafo 1, il pubblico è informato, attraverso pubblici avvisi o in altra forma adeguata, compresi i mezzi di comunicazione elettronici se disponibili, all'inizio della procedura di adozione di una decisione o, al più tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni, sui seguenti aspetti:

- a) l'oggetto del progetto specifico;
- b) se del caso, il fatto che il progetto è soggetto a una procedura di valutazione dell'impatto ambientale nazionale o transfrontaliera o alle consultazioni tra Stati membri ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3;
- c) i dati delle autorità competenti responsabili dell'adozione della decisione, da cui possono essere ottenute informazioni in merito e a cui possono essere presentati osservazioni o quesiti, nonché indicazioni sui termini per la trasmissione di osservazioni o quesiti;
- d) la natura delle possibili decisioni o, se esiste, il progetto di decisione;
- e) l'indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni e le modalità alle quali esse sono rese disponibili;

- f) dettagli sulle modalità di partecipazione e consultazione del pubblico ai sensi del paragrafo 7 del presente articolo;
3. Per quanto riguarda i singoli progetti specifici di cui al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché, entro scadenze ragionevoli, il pubblico interessato abbia accesso:
- a) conformemente alla normativa nazionale, ai principali rapporti e consulenze pervenuti all'autorità competente nel momento in cui il pubblico interessato è informato ai sensi del paragrafo 2;
 - b) conformemente alle disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale¹, alle informazioni diverse da quelle previste al paragrafo 2 del presente articolo che sono pertinenti ai fini della decisione in questione e che sono disponibili soltanto dopo che il pubblico interessato è stato informato conformemente al suddetto paragrafo.
4. Gli Stati membri provvedono affinché il pubblico interessato possa esprimere osservazioni e pareri all'autorità competente prima che una decisione sia adottata in merito a un singolo progetto specifico di cui al paragrafo 1 e gli esiti delle consultazioni svoltesi ai sensi del paragrafo 1 siano tenuti nel debito conto ai fini dell'adozione della decisione.

¹ GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

5. Gli Stati provvedono affinché, una volta adottate le decisioni pertinenti, l'autorità competente metta a disposizione del pubblico:
- a) il contenuto della decisione e le motivazioni su cui è fondata, compresi eventuali aggiornamenti successivi;
 - b) gli esiti delle consultazioni tenute prima dell'adozione della decisione e una spiegazione delle modalità con cui se ne è tenuto conto nella decisione.
6. Laddove siano stabiliti piani o programmi generali relativi alle questioni di cui al paragrafo 1, lettere a) o c), gli Stati membri provvedono affinché siano offerte al pubblico opportunità tempestive ed efficaci di partecipare alla loro preparazione, modifica o revisione avvalendosi delle procedure previste all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale¹.

Gli Stati membri definiscono il pubblico ammesso alla partecipazione ai fini del presente paragrafo, includendo le organizzazioni non governative interessate che soddisfano i requisiti pertinenti imposti dal diritto nazionale, quali quelle che promuovono la protezione dell'ambiente.

¹ GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.

Il presente paragrafo non si applica a piani e programmi per i quali è attuata una procedura di partecipazione del pubblico ai sensi della direttiva 2001/42/CE.

7. Gli Stati membri determinano le modalità precise dell'informazione e della consultazione del pubblico interessato.

Ai sensi del presente articolo sono fissate scadenze adeguate per le varie fasi, affinché sia disponibile un tempo sufficiente per informare il pubblico nonché per consentire al pubblico interessato di prepararsi e partecipare efficacemente al processo decisionale in materia ambientale.

Articolo 16

Informazioni che il gestore deve comunicare e azioni da intraprendere a seguito di un incidente rilevante

Gli Stati membri provvedono affinché, non appena possibile dopo che si è verificato un incidente rilevante, il gestore, utilizzando i mezzi più adeguati, sia tenuto a:

- a) informare l'autorità competente;
- b) comunicare all'autorità competente, non appena ne venga a conoscenza:
 - i) le circostanze dell'incidente;

- ii) le sostanze pericolose presenti;
 - iii) i dati disponibili per valutare le conseguenze dell'incidente sulla salute umana, sull'ambiente e sui beni;
 - iv) le misure di emergenza adottate;
- c) informare l'autorità competente sulle misure previste per:
 - i) limitare gli effetti dell'incidente a medio e a lungo termine,
 - ii) evitare che esso si ripeta;
- d) aggiornare le informazioni fornite, qualora da indagini più approfondite emergano nuovi elementi che modificano le precedenti informazioni o le conclusioni tratte.

Articolo 17

Azioni che l'autorità competente deve intraprendere a seguito di un incidente rilevante

A seguito di un incidente rilevante, gli Stati membri incaricano l'autorità competente di:

- a) assicurare che siano adottate le misure di emergenza e le misure a medio e a lungo termine che possono rivelarsi necessarie;

- b) raccogliere, mediante ispezioni, indagini o altri mezzi appropriati, le informazioni necessarie per effettuare un'analisi completa degli aspetti tecnici, organizzativi e gestionali dell'incidente;
- c) adottare misure atte a garantire che il gestore attui le misure correttive del caso;
- d) formulare raccomandazioni sulle misure preventive per il futuro; nonché
- e) informare le persone potenzialmente colpite dall'incidente rilevante avvenuto e, se del caso, delle misure intraprese per attenuarne le conseguenze.

Articolo 18

Informazioni che gli Stati membri devono fornire a seguito di un incidente rilevante

1. Ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti e della limitazione delle loro conseguenze, gli Stati membri informano la Commissione degli incidenti rilevanti che si sono verificati all'interno del loro territorio e che rispondono ai criteri dell'allegato VI. Essi forniscono i seguenti dati:
 - a) Stato membro interessato, denominazione e indirizzo dell'autorità incaricata del rapporto;
 - b) data, ora e luogo dell'incidente, nome completo del gestore e indirizzo dello stabilimento interessato;

- c) breve descrizione delle circostanze dell'incidente, indicazione delle sostanze pericolose e degli effetti immediati per la salute umana e per l'ambiente;
- d) breve descrizione delle misure di emergenza adottate e delle precauzioni immediatamente necessarie per prevenire il ripetersi dell'incidente;
- e) l'esito delle proprie analisi e le proprie raccomandazioni.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono fornite non appena possibile, e al più tardi entro un anno dalla data dell'incidente, utilizzando la banca dati di cui all'articolo 21, paragrafo 4. Laddove, entro detto termine per l'inserimento nella banca dati, è possibile fornire soltanto le informazioni preliminari di cui al paragrafo 1, lettera e), le informazioni sono aggiornate quando si rendono disponibili i risultati di ulteriori analisi e raccomandazioni.

Gli Stati membri possono rinviare la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera e), per consentire la conclusione di procedimenti giudiziari che possono essere pregiudicati dalla comunicazione stessa.

3. Ai fini della trasmissione da parte degli Stati membri delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, è definito un modulo sotto forma di atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo degli organismi che potrebbero disporre di informazioni sugli incidenti rilevanti e che potrebbero consigliare le autorità competenti di altri Stati membri che devono intervenire quando si verificano tali incidenti.

Articolo 19

Divieto di esercitare l'attività

1. Gli Stati membri vietano l'attività o l'avvio dell'attività di qualsiasi stabilimento, impianto, deposito o parte di essi, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti siano nettamente insufficienti. A tal fine, gli Stati membri tengono conto, tra l'altro, delle gravi inadempienze nel porre in essere le necessarie azioni individuate dal rapporto d'ispezione.

Gli Stati membri possono vietare l'attività o l'avvio dell'attività di qualsiasi stabilimento, impianto, deposito o parte di essi, qualora il gestore non abbia presentato entro il termine stabilito la notifica, i rapporti o le altre informazioni di cui alla presente direttiva.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori abbiano la possibilità di ricorrere contro il divieto stabilito dall'autorità competente ai sensi del paragrafo 1 presso un organo competente, determinato dal diritto e dalle procedure nazionali.

Articolo 20

Ispezioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti organizzino un sistema di ispezioni.
2. Le ispezioni sono adeguate per il tipo di stabilimento in questione e sono effettuate indipendentemente dal ricevimento del rapporto di sicurezza o di altri rapporti. Sono concepite in modo da consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi o di gestione applicati nello stabilimento in questione per garantire, in particolare, che:
 - a) il gestore possa comprovare di aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle diverse attività dello stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente rilevante;
 - b) il gestore possa comprovare di disporre dei mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di incidenti rilevanti all'interno e all'esterno del sito;
 - c) i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza o in un altro rapporto presentato descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento;
 - d) le informazioni di cui all'articolo 14 siano rese pubbliche.

3. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli stabilimenti siano oggetto di un piano d'ispezione a livello nazionale, regionale o locale e garantiscono che tale piano sia periodicamente riveduto e, se del caso, aggiornato.

Ogni piano d'ispezione contiene i seguenti elementi:

- a) una valutazione generale dei pertinenti aspetti di sicurezza;
- b) la zona geografica coperta dal piano d'ispezione;
- c) un elenco degli stabilimenti contemplati nel piano;
- d) un elenco dei gruppi di stabilimenti che presentano un possibile effetto domino ai sensi dell'articolo 9;
- e) un elenco degli stabilimenti in cui rischi esterni o fonti di pericolo particolari potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;
- f) le procedure per le ispezioni ordinarie, compresi i programmi per tali ispezioni conformemente al paragrafo 4;
- g) le procedure per le ispezioni straordinarie conformemente al paragrafo 6;
- h) le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione.

4. Sulla base dei piani d'ispezione di cui al paragrafo 3, l'autorità competente redigono periodicamente i programmi delle ispezioni ordinarie per tutti gli stabilimenti, comprendenti la frequenza delle visite in loco per i vari tipi di stabilimenti.

L'intervallo fra due visite consecutive in loco non è superiore a un anno per gli stabilimenti di soglia superiore e a tre anni per gli stabilimenti di soglia inferiore, a meno che l'autorità competente non abbia elaborato un programma di ispezioni basato su una valutazione sistematica dei pericoli di incidenti rilevanti relativi agli stabilimenti interessati.

5. La valutazione sistematica dei pericoli degli stabilimenti interessati è basata almeno sui criteri seguenti:

- a) gli impatti potenziali sulla salute umana e sull'ambiente degli stabilimenti interessati;
- b) una comprovata osservanza delle disposizioni della presente direttiva.

Se opportuno, si tiene conto anche dei risultati pertinenti di ispezioni condotte in conformità ad altra normativa dell'Unione.

6. Ispezioni straordinarie sono effettuate per indagare con la massima tempestività in caso di reclami gravi, incidenti gravi e "quasi incidenti" nonché in casi di non conformità.

7. Entro quattro mesi da ciascuna ispezione l'autorità competente comunica al gestore le conclusioni dell'ispezione e tutte le misure da attuare. L'autorità competente si accerta che il gestore adotti dette misure necessarie entro un lasso di tempo ragionevole dal ricevimento della comunicazione.
8. Se nel corso di un'ispezione è stato individuato un caso grave di non conformità alla presente direttiva, un'ispezione supplementare è effettuata entro sei mesi.
9. Ove possibile, le ispezioni sono coordinate con ispezioni effettuate ai sensi di altre disposizioni legislative dell'Unione e, ove appropriato, con esse combinate.
10. Gli Stati membri incoraggiano le autorità competenti a fornire meccanismi e strumenti per lo scambio di esperienze e il consolidamento delle conoscenze e, ove appropriato, a partecipare a tali meccanismi a livello dell'Unione.
11. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori forniscano alle autorità competenti tutta l'assistenza necessaria per consentire a dette autorità di effettuare ispezioni e di raccogliere le informazioni necessarie allo svolgimento dei loro compiti ai fini della presente direttiva, in particolare per permettere alle autorità di effettuare un'adeguata valutazione della possibilità di incidenti rilevanti, di stabilire in che misura possano aumentare le probabilità o aggravarsi le conseguenze degli incidenti rilevanti, di predisporre un piano di emergenza esterno e di tenere conto delle sostanze che, per lo stato fisico, le particolari condizioni o il luogo in cui si trovano, possono necessitare di particolare attenzione.

Articolo 21

Scambi di informazioni e sistema informativo

1. Gli Stati membri e la Commissione si scambiano informazioni sull'esperienza acquisita in materia di prevenzione di incidenti rilevanti e di limitazione delle loro conseguenze; tali informazioni riguardano in particolare il funzionamento delle misure previste nella presente direttiva.
2. Entro il 30 settembre 2019 e successivamente ogni quattro anni gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione quadriennale sull'attuazione della presente direttiva.
3. Per gli stabilimenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri forniscono alla Commissione almeno le seguenti informazioni:
 - a) il nome e la ragione sociale del gestore e l'indirizzo dello stabilimento interessato;
 - b) l'attività o le attività dello stabilimento.

La Commissione predispone e tiene aggiornata una banca dati contenente le informazioni fornite dagli Stati membri. L'accesso alla banca dati è ristretto alle persone autorizzate dalla Commissione o dalle autorità competenti degli Stati membri.

4. La Commissione predispone e tiene a disposizione degli Stati membri una banca dati contenente fra l'altro i dati sugli incidenti rilevanti verificatisi nel territorio degli Stati membri, allo scopo di:
- a) provvedere a una rapida diffusione, a tutte le autorità competenti, delle informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 18, paragrafi 1 e 2;
 - b) trasmettere alle autorità competenti un'analisi delle cause degli incidenti rilevanti e gli insegnamenti tratti;
 - c) informare le autorità competenti in merito alle misure preventive adottate;
 - d) indicare le organizzazioni in grado di fornire supporto o informazioni in relazione al verificarsi di incidenti rilevanti, alla loro prevenzione e alla limitazione delle loro conseguenze.
5. Entro il 1° gennaio 2015 la Commissione adotta atti di esecuzione atti a definire i formati per la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo da parte degli Stati membri e per le pertinenti banche dati di cui ai paragrafi 3 e 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

6. La banca dati di cui al paragrafo 4 contiene almeno:
- a) le informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 18, paragrafi 1 e 2;
 - b) l'analisi delle cause degli incidenti;
 - c) gli insegnamenti tratti dagli incidenti;
 - d) le misure preventive necessarie per evitare il ripetersi degli incidenti.
7. La Commissione rende pubblica la parte non riservata dei dati.

Articolo 22

Accesso alle informazioni e riservatezza

1. Gli Stati membri provvedono affinché, a fini di trasparenza, l'autorità competente sia tenuta a mettere a disposizione di qualsiasi persona fisica o giuridica che ne faccia richiesta, conformemente alla direttiva 2003/4/CE, le informazioni conservate in applicazione della presente direttiva.
2. La divulgazione di informazioni richieste a titolo della presente direttiva, comprese quelle di cui all'articolo 14, può essere rifiutata o limitata dall'autorità competente se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 2003/4/CE.

3. La divulgazione delle informazioni complete di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettere b) e c), conservate dall'autorità competente può essere rifiutata da detta autorità competente fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, se il gestore ha chiesto che non siano divulgate alcune parti del rapporto di sicurezza o dell'inventario delle sostanze pericolose per i motivi previsti all'articolo 4 della direttiva 2003/4/CE.

L'autorità competente può anche decidere, per gli stessi motivi, di non divulgare alcune parti del rapporto di sicurezza o dell'inventario. In tali casi e previa approvazione di detta autorità, il gestore presenta all'autorità competente una versione modificata del rapporto di sicurezza o dell'inventario, da cui siano escluse le parti in questione.

Articolo 23

Accesso alla giustizia

Gli Stati membri provvedono affinché:

- a) i richiedenti che presentano richieste di informazioni a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, lettere b) o c), o dell'articolo 22, paragrafo 1, della presente direttiva possano chiedere, ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2003/4/CE, un riesame degli atti o delle omissioni di un'autorità competente con riguardo a tali richieste di informazioni.

- b) nei loro rispettivi ordinamenti giuridici nazionali, il pubblico interessato abbia accesso alle procedure di riesame stabilite dall'articolo 11 della direttiva 2011/92/UE per i casi previsti all'articolo 15, paragrafo 1, della presente direttiva.

Articolo 24

Linee guida

La Commissione può sviluppare linee guida sulla distanza di sicurezza e l'effetto domino.

Articolo 25

Modifica degli allegati

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 al fine di adeguare gli allegati da II a VI al progresso tecnico. Tali adeguamenti non comportano modifiche sostanziali degli obblighi degli Stati membri e dei gestori di cui alla presente direttiva.

Articolo 26

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 25 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da...^{*}. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi quattro mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 25 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 25 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

^{*} GU: inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva.

Articolo 27

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dalla direttiva 96/82/CE. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 28

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 1° giugno 2015 e provvedono a dare immediata notifica delle modifiche successive.

Articolo 29

Clausola d'informazione e di revisione

1. Entro il 30 settembre 2020, e in seguito ogni quattro anni, la Commissione, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 18 e dell'articolo 21, paragrafo 2, e delle informazioni contenute nelle banche dati di cui all'articolo 21, paragrafi 3 e 4, e tenuto conto dell'attuazione dell'articolo 4, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e sul buon funzionamento della presente direttiva, comprese informazioni sugli incidenti rilevanti verificatisi nell'Unione e sul loro potenziale impatto sull'attuazione della presente direttiva. La Commissione, nella prima di tali relazioni, include una valutazione della necessità di modificare l'ambito di applicazione della presente direttiva. Ciascuna relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa.
2. Nell'ambito delle pertinenti disposizioni legislative dell'Unione, la Commissione può esaminare la necessità di affrontare la questione delle responsabilità finanziarie del gestore in relazione a incidenti rilevanti, comprese questioni in materia di assicurazione.

Articolo 30

Modifica della direttiva 96/82/CE del Consiglio

Nella direttiva 96/82/CE del Consiglio, i termini "d) oli combustibili densi" sono aggiunti alla sezione "Prodotti petroliferi" della parte 1 dell'allegato I.

Articolo 31

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 maggio 2015. Essi applicano tali misure a decorrere dal 1° giugno 2015.

In deroga al primo comma, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 30 della presente direttiva entro ...^{*}. Essi applicano tali misure a decorrere da ...^{**}.

Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

^{*} GU: inserire la data corrispondente a diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

^{**} GU: inserire la data corrispondente a diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva + 1 giorno.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 32

Abrogazione

1. La direttiva 96/82/CE è abrogata con effetto dal 1° giugno 2015.
2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VII.

Articolo 33

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 34

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

Indice degli allegati

Allegato I – Elenco delle sostanze pericolose

Allegato II – Dati e informazioni minime che devono figurare nel rapporto di sicurezza di cui all'articolo 10

Allegato III – Informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 5, e all'articolo 10 relative al sistema di gestione della sicurezza e all'organizzazione dello stabilimento ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti

Allegato IV – Dati e informazioni che devono figurare nei piani di emergenza previsti all'articolo 12

Allegato V – Informazioni da comunicare al pubblico ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, e dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera a)

Allegato VI – Criteri per la notifica di un incidente rilevante alla Commissione di cui all'articolo 18, paragrafo 1

Allegato VII – Tavola di concordanza.

ALLEGATO I

Sostanze pericolose

Le sostanze pericolose comprese nelle categorie di pericolo elencate nella colonna 1 della parte 1 del presente allegato sono soggette alle quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 1.

Qualora una sostanza pericolosa sia compresa nella parte 1 del presente allegato e sia elencata anche nella parte 2, si applicano le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2.

PARTE 1

Categorie delle sostanze pericolose

La presente parte comprende tutte le sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di pericolo elencate nella colonna 1:

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008	Quantità limite (tonnellate) delle sostanze pericolose di cui all'articolo 3, paragrafo 10, per l'applicazione di	
	Requisiti di soglia superiore	Requisiti di soglia superiore
Sezione 'H' – PERICOLI PER LA SALUTE		
H1 TOSSICITÀ ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione	5	20
H2 TOSSICITÀ ACUTA – Categoria 2, tutte le vie di esposizione – Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)	50	200

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008	Quantità limite (tonnellate) delle sostanze pericolose di cui all'articolo 3, paragrafo 10, per l'applicazione di	
	Requisiti di soglia superiore	Requisiti di soglia superiore
H3 TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA STOT SE Categoria 1	50	200
Sezione 'P' – PERICOLI FISICI		
P1a ESPLOSIVI (cfr. nota 8) – Esplosivi instabili; oppure – Esplosivi, divisione 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 o 1.6; oppure – Sostanze o miscele aventi proprietà esplosive in conformità al metodo A.14 del regolamento (CE) n. 440/2008 (cfr. nota 9) e che non fanno parte delle classi di pericolo dei perossidi organici e delle sostanze e miscele autoreattive	10	50
P1b ESPLOSIVI (cfr. nota 8) Esplosivi, divisione 1.4 (cfr. nota 10)	50	200
P2 Gas INFIAMMABILI Gas infiammabili, categoria 1 o 2	10	50
P3a AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1) Aerosol “infiammabili” delle categorie 1 o 2, contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 o liquidi infiammabili di categoria 1	150 (<i>peso netto</i>)	500 (<i>peso netto</i>)

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008	Quantità limite (tonnellate) delle sostanze pericolose di cui all'articolo 3, paragrafo 10, per l'applicazione di	
	Requisiti di soglia superiore	Requisiti di soglia superiore
P3b FLAMMABLE AEROSOLS (see note 11.1) Aerosol “infiammabili” delle categorie 1 o 2, non contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 né liquidi infiammabili di categoria 1 (cfr. nota 11.2)	5.000 (<i>peso netto</i>)	50.000 (<i>peso netto</i>)
P4 GAS COMBURENTI Gas comburenti, categoria 1	50	200
P5a LIQUIDI INFIAMMABILI – Liquidi infiammabili, categoria 1, oppure – Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione, oppure – Altri liquidi con punto di infiammabilità $\leq 60^{\circ}\text{C}$, mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione (cfr. nota 12)	10	50
P5b LIQUIDI INFIAMMABILI – Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti, oppure – Altri liquidi con punto di infiammabilità $\leq 60^{\circ}\text{C}$ qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti (cfr. nota 12)	50	200

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008	Quantità limite (tonnellate) delle sostanze pericolose di cui all'articolo 3, paragrafo 10, per l'applicazione di	
	Requisiti di soglia superiore	Requisiti di soglia superiore
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b	5.000	50.000
P6a SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE e PEROSSIDI ORGANICI Sostanze e miscele autoreattive, tipo A o B, oppure Perossidi organici, tipo A o B	10	50
P6b SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE e PEROSSIDI ORGANICI Sostanze e miscele autoreattive, tipo C, D, E o F, oppure Perossidi organici, tipo C, D, E o F	50	200
P7 LIQUIDI E SOLIDI PIROFORICI Liquidi piroforici, categoria 1 Solidi piroforici, categoria 1	50	200
P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3, oppure Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3	50	200

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008	Quantità limite (tonnellate) delle sostanze pericolose di cui all'articolo 3, paragrafo 10, per l'applicazione di	
	Requisiti di soglia superiore	Requisiti di soglia superiore
Sezione 'E' – PERICOLI PER L'AMBIENTE		
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1	100	200
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2	200	500
Sezione 'O' – ALTRI PERICOLI		
O1 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH014	100	500
O2 Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano gas infiammabili, categoria 1	100	500
O3 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH029	50	200

PARTE 2

Sostanze pericolose specificate

Colonna 1	Numero CAS ¹	Colonna 2	Colonna 3
		Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei	
Sostanze pericolose			
		Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore
1. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 13)	-	5000	10000
2. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 14)	-	1250	5000
3. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 15)	-	350	2500
4. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 16)	-	10	50
5. Nitrato di potassio (cfr. nota 17)	-	5000	10000
6. Nitrato di potassio (cfr. nota 18)	-	1250	5000
7. Pentossido di arsenico, acido (V) arsenico e/o suoi sali	1303-28-2	1	2
8. Triossido di arsenico, acido (III) arsenioso e/o suoi sali	1327-53-3		0,1
9. Bromo	7726-95-6	20	100
10. Cloro	7782-50-5	10	25
11. Composti del nichel in forma polverulenta inalabile: monossido di nichel, biossido di nichel, solfuro di nichel, bisolfuro di trinichel, triossido di dinichel	-		1

¹ Il numero CAS è fornito solo a titolo indicativo.

Colonna 1	Numero CAS ¹	Colonna 2	Colonna 3
		Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei	
Sostanze pericolose			
		Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore
12. Etilenimina	151-56-4	10	20
13. Fluoro	7782-41-4	10	20
14. Formaldeide (concentrazione $\geq$ 90%)	50-00-0	5	50
15. Idrogeno	1333-74-0	5	50
16. Acido cloridrico (gas liquefatto)	7647-01-0	25	250
17. Alchili di piombo	-	5	50
18. Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 2 (compreso GPL), e gas naturale (cfr. nota 19)	-	50	200
19. Acetilene	74-86-2	5	50
20. Ossido di etilene	75-21-8	5	50
21. Ossido di propilene	75-56-9	5	50
22. Metanolo	67-56-1	500	5000
23. 4' 4-metilen-bis-(2-cloroanilina) e/o suoi sali, in forma polverulenta	101-14-4		0,01
24. Isocianato di metile	624-83-9		0,15
25. Ossigeno	7782-44-7	200	2000
26. 2,4-Diisocianato di toluene	584-84-9	10	100
2,6-Diisocianato di toluene	91-08-7		

Colonna 1	Numero CAS ¹	Colonna 2	Colonna 3
		Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei	
Sostanze pericolose			
		Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore
27. Dicloruro di carbonile (fosgene)	75-44-5	0,3	0,75
28. Arsina (triidrato di arsenico)	7784-42-1	0,2	1
29. Fosfina (triidrato di fosforo)	7803-51-2	0,2	1
30. Dicloruro di zolfo	10545-99-0		1
31. Triossido di zolfo	7446-11-9	15	75
32. Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine (compresa la TCDD), espressi come TCDD equivalente (cfr. nota 20)	-		0,001
33. Le seguenti sostanze CANCEROGENE, o le miscele contenenti le seguenti sostanze cancerogene, in concentrazioni superiori al 5% in peso: 4-Amminobifenile e/o suoi sali, benzotricloruro, benzidina e/o suoi sali, ossido di bis(clorometile), ossido di clorometile e di metile, 1,2- dibromoetano, solfato di dietile, solfato di dimetile, cloruro di dimetilcarbamoile, 1,2-dibromo-3- cloropropano, 1,2-dimetilidrazina, dimetilnitrosammina, triammideesametilfosforica, idrazina, 2-naftilammina e/o suoi sali, 4- nitrodifenile e 1,3 propansultone	-	0,5	2

Colonna 1	Numero CAS ¹	Colonna 2	Colonna 3
		Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei	
Sostanze pericolose		Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore
34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi a) benzine e nafta, b) cheroseni (compresi i jet fuel), c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli) d) oli combustibili densi e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'infiammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d)	-	2500	25000
35. Ammoniaca anidra	7664-41-7	50	200
36. Trifluoruro di boro	7637-07-2	5	20
37. Solfuro di idrogeno	7783-06-4	5	20
38. Piperidina	110-89-4	50	200
39. Bis(2- dimetilamminoetil)(metil)ammina	3030-47-5	50	200

Colonna 1	Numero CAS ¹	Colonna 2	Colonna 3
		Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei	
Sostanze pericolose			
		Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore
40. 3-(2-etilesilossi)propilammina	5397-31-9	50	200
41. Miscela* di ipoclorito di sodio classificate come pericolose per l'ambiente acquatico per tossicità acuta di categoria 1 [H400] aventi un tenore di cloro attivo inferiore al 5% e non classificate in alcuna delle categorie di pericolo nella parte 1 dell'allegato 1. * A condizione che la miscela non sia classificata come pericolosa per l'ambiente acquatico per tossicità acuta di categoria 1 [H400] in assenza di ipoclorito di sodio.		200	500
42. Propilammina (cfr. nota 21)	107-10-8	500	2000
43. Acrilato di ter-butile (cfr. nota 21)	1663-39-4	200	500
44. 2-Metil-3-butenenitrile (cfr. nota 21)	16529-56-9	500	2000
45. Tetraidro-3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazina -2-tione (Dazomet) (cfr. nota 21)	533-74-4	100	200
46. Acrilato di metile (cfr. nota 21)	96-33-3	500	2000
47. 3-Metilpiridina (cfr. nota 21)	108-99-6	500	2000
48. 1-Bromo--3-cloropropano (cfr. nota 21)	109-70-6	500	2000

NOTE ALL'ALLEGATO I

1. Le sostanze e le miscele sono classificate ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.
2. Le miscele sono assimilate alle sostanze pure, purché rientrino nei limiti di concentrazione stabiliti in base alle loro proprietà nel regolamento (CE) n. 1272/2008 nella nota 1, o nel suo ultimo adeguamento al progresso tecnico, a meno che non sia specificata la composizione in percentuale o non sia fornita un'altra descrizione.
3. Le quantità limite summenzionate si intendono per ciascuno stabilimento.

Le quantità da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione degli articoli sono le quantità massime che sono o possono essere presenti in qualsiasi momento. Ai fini del calcolo della quantità totale presente non vengono prese in considerazione le sostanze pericolose presenti in uno stabilimento unicamente in quantità uguale o inferiore al 2% della quantità limite corrispondente se il luogo in cui si trovano all'interno dello stabilimento non può innescare un incidente rilevante in nessuna altra parte di detto stabilimento.

4. Se del caso, si applicano le regole seguenti, che disciplinano la somma di sostanze pericolose o di categorie di sostanze pericolose.

Nel caso di uno stabilimento in cui non sono presenti singole sostanze pericolose in quantità pari o superiore alle quantità limite corrispondenti, si applica la seguente regola per determinare se lo stabilimento sia o no soggetto alle pertinenti prescrizioni della presente direttiva.

La presente direttiva si applica agli stabilimenti di soglia superiore se il valore ottenuto dalla somma:

$q_1/Q_{U1} + q_2/Q_{U2} + q_3/Q_{U3} + q_4/Q_{U4} + q_5/Q_{U5} + \dots$ è maggiore o uguale a 1,

dove q_x è la quantità presente di sostanza pericolosa x (o categoria di sostanze pericolose) compresa nella parte 1 o nella parte 2 del presente allegato,

e Q_{UX} è la quantità limite corrispondente per la sostanza pericolosa o categoria x indicata nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 del presente allegato.

La presente direttiva si applica agli stabilimenti di soglia inferiore se il valore ottenuto dalla somma:

$q_1/Q_{L1} + q_2/Q_{L2} + q_3/Q_{L3} + q_4/Q_{L4} + q_5/Q_{L5} + \dots$ è maggiore o uguale a 1,

dove q_x è la quantità presente di sostanza pericolosa x (o categoria di sostanze pericolose) compresa nella parte 1 o nella parte 2 del presente allegato,

e Q_{LX} è la quantità limite corrispondente per la sostanza pericolosa o categoria x indicata nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 del presente allegato.

Questa regola va utilizzata per valutare i pericoli per la salute, i pericoli fisici e i pericoli per l'ambiente. Di conseguenza, deve essere applicata tre volte:

- a) per sommare le sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano nella categoria di tossicità acuta 1, 2 o 3 (per inalazione) o nella categoria 1 STOT SE con le sostanze pericolose della sezione H, voci da H1 a H3 della parte 1;
- b) per sommare le sostanze pericolose elencate nella parte 2 che sono esplosivi, gas infiammabili, aerosol infiammabili, gas comburenti, liquidi infiammabili, sostanze e miscele autoreattive, perossidi organici, liquidi e solidi piroforici, liquidi e solidi comburenti, con le sostanze pericolose della sezione P, voci da P1 a P8 della parte 1;

- c) per sommare le sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano tra le pericolose per l'ambiente acquatico nella categoria di tossicità acuta 1 o nella categoria di tossicità cronica 1 o 2 con le sostanze pericolose della sezione E, voci da E1 a E2 della parte 1.

Le disposizioni pertinenti della presente direttiva si applicano se uno qualsiasi dei valori ottenuti dalle somme a), b) o c) è maggiore o uguale a 1.

- 5. Le sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
- 6. Per quanto riguarda le sostanze pericolose che, a causa delle loro proprietà, rientrano in più classificazioni, ai fini della presente direttiva si applicano le quantità limite più basse. Tuttavia, ai fini dell'applicazione della regola di cui alla nota 4, è usata la quantità limite inferiore per ciascun gruppo di categorie di cui alla note 4, lettera a), 4, lettera b) e 4, lettera c) corrispondente alla classificazione pertinente.

7. Le sostanze pericolose con tossicità acuta che ricadono nella categoria 3, per via orale (H 301) rientrano nella voce H2 TOSSICITÀ ACUTA nei casi in cui non sia ricavabile una classificazione di tossicità acuta per inalazione, né una classificazione di tossicità acuta per via cutanea, ad esempio per la mancanza di dati conclusivi sulla tossicità per inalazione e per via cutanea.
8. La classe di pericolo "Esplosivi" comprende articoli esplosivi (cfr. l'allegato I, sezione 2.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008). Se la quantità della sostanza o della miscela esplosiva contenuta nell'articolo è nota, tale quantità è considerata ai fini della presente direttiva. Se la quantità della sostanza o della miscela esplosiva contenuta nell'articolo non è nota, l'intero articolo è considerato esplosivo ai fini della presente direttiva.
9. È necessario effettuare prove delle proprietà esplosive delle sostanze e miscele solo se la procedura di screening di cui all'appendice 6, parte 3, delle raccomandazioni delle Nazioni Unite sui trasporti di merci pericolose, Manuale delle prove e dei criteri (Manuale delle prove e dei criteri delle Nazioni Unite)¹ stabilisce che la sostanza o miscela può avere proprietà esplosive.
10. Gli esplosivi della divisione 1.4 non imballati o reimballati sono assegnati alla categoria P1a, tranne ove sia dimostrato che il pericolo corrisponde sempre alla divisione 1.4 ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

¹ Maggiori orientamenti sulla dispensa dalle prove si possono trovare nella descrizione del metodo A.14, cfr. regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1).

- 11.1. Gli aerosol infiammabili sono classificati ai sensi della direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol¹ (direttiva sui generatori aerosol). Gli aerosol "estremamente infiammabili" e "infiammabili" di cui alla direttiva 75/324/CEE corrispondono agli aerosol infiammabili, rispettivamente, della categoria 1 o 2 del regolamento (CE) n. 1272/2008.
- 11.2. Per poter rientrare in questa categoria occorre documentare che il generatore aerosol non contiene né gas infiammabili della categoria 1 o 2 né liquidi infiammabili della categoria 1.
12. Secondo l'allegato I, paragrafo 2.6.4.5, del regolamento (CE) n. 1272/2008, non è necessario classificare nella categoria 3 i liquidi con un punto di infiammabilità superiore a 35°C se sono stati ottenuti risultati negativi nel test di mantenimento della combustione L.2, parte III, sezione 32 del Manuale delle prove e dei criteri delle Nazioni Unite. Questo criterio non vale però in condizioni di temperatura o pressione elevate e pertanto tali liquidi sono classificati in questa categoria.

¹ GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40.

13. Nitrato di ammonio (5000/10000): fertilizzanti in grado di autodecomporsi

Include miscele di fertilizzanti o fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio (una miscela o un fertilizzante composto contiene nitrato d'ammonio combinato con fosfato e/o potassa) in grado di autodecomporsi conformemente al "trough test" delle Nazioni Unite (cfr. Manuale delle prove e dei criteri delle Nazioni Unite, parte III, sottosezione 38.2), il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è:

- compreso tra il 15,75%¹ e il 24,5%² in peso e contiene non più dello 0,4% del totale di sostanze combustibili/organiche oppure soddisfa i requisiti dell'allegato III-2 del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi³;
- uguale o inferiore al 15,75% in peso, e senza limitazioni di sostanze combustibili.

¹ Il tenore di azoto del 15,75% in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde all'45% di nitrato di ammonio.

² Il tenore di azoto del 24,5% in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde all'70% di nitrato di ammonio.

³ GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.

14. Nitrato di ammonio (1250/5000): formula del fertilizzante

Include fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e miscele di fertilizzanti e fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio che soddisfano le prescrizioni dell'allegato III-2 del regolamento (CE) n. 2003/2003 e il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è:

- superiore al 24,5% in peso, ad eccezione delle miscele di fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio con dolomite, calcare e/o carbonato di calcio di purezza pari almeno al 90%,
- superiore al 15,75% in peso per miscele di nitrato di ammonio e di solfato di ammonio,
- superiore al 28%¹ in peso, ad eccezione delle miscele di fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio con dolomite, calcare e/o carbonato di calcio di purezza pari almeno al 90%.

¹ Il tenore di azoto del 28% in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde all'80% di nitrato di ammonio.

15. Nitrato di ammonio (350/2500): tecnico

Include nitrato di ammonio e miscele di nitrato di ammonio il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è:

- compreso tra il 24,5% e il 28% in peso e che contengono una percentuale uguale o inferiore allo 0,4% di sostanze combustibili,
- superiore al 28% in peso e che contengono una percentuale uguale o inferiore allo 0,2% di sostanze combustibili.

Comprende inoltre soluzioni acquose di nitrato di ammonio la cui concentrazione di nitrato di ammonio è superiore all'80% in peso.

16. Nitrato di ammonio (10/50): materiale e fertilizzanti senza specifiche ("off-specs") che non hanno superato la prova di detonabilità

Include:

- materiale di scarto del processo di produzione e nitrato di ammonio e miscele di nitrato di ammonio, fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e miscele di fertilizzanti e fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio, di cui alle note 14 e 15, restituiti dall'utente finale a un produttore, a un deposito provvisorio o a un impianto di rilavorazione a fini di rilavorazione, riciclaggio o trattamento per un uso sicuro perché non soddisfano più le specifiche di cui alle note 14 e 15;

- i fertilizzanti di cui alla nota 13, primo trattino, e alla nota 14 del presente allegato che non soddisfano le prescrizioni dell'allegato III-2 del regolamento (CE) n. 2003/2003.

17. Nitrato di potassio (5000 / 10000)

Include i fertilizzanti composti a base di nitrato di potassio (in forma prilled/granulare) che presentano le stesse proprietà pericolose del nitrato di potassio puro.

18. Nitrato di potassio (1250 / 5000)

Include i fertilizzanti composti a base di nitrato di potassio (in forma cristallina) che presentano le stesse proprietà pericolose del nitrato di potassio puro.

19. Biogas potenziato

Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, il biogas potenziato può essere classificato nella categoria 18 dell'allegato I, parte 2, se è stato trattato conformemente agli standard applicabili al biogas purificato e potenziato che assicurano una qualità equivalente a quella del gas naturale, compreso il tenore di metano, e che ha un tenore massimo di ossigeno dell'1%.

20. Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine

Le quantità di poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine si calcolano con i seguenti fattori di ponderazione:

Fattori di tossicità equivalente (TEF) – OMS 2005			
2,3,7,8-TCDD	1	2,3,7,8-TCDF	0,1
1,2,3,7,8-PeCDD	1	2,3,4,7,8-PeCDF	0,3
		1,2,3,7,8-PeCDF	0,03
1,2,3,4,7,8-HxCDD	0,1		
1,2,3,6,7,8-HxCDD	0,1	1,2,3,4,7,8-HxCDF	0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDD	0,1	1,2,3,7,8,9-HxCDF	0,1
		1,2,3,6,7,8-HxCDF	0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	0,01	2,3,4,6,7,8-HxCDF	0,1
OCDD	0,0003	1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0,01
		1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	0,01
		OCDF	0,0003
(T = tetra, P = penta, Hx = hexa, Hp = hepta, O = octa)			
Riferimento: Van den Berg et al: The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds			

21. Nei casi in cui tale sostanza pericolosa ricade nella categoria liquidi infiammabili P5a o liquidi infiammabili P5b, ai fini della presente direttiva si applicano le quantità limite più basse.

ALLEGATO II

DATI E INFORMAZIONI MINIMI CHE DEVONO FIGURARE NEL RAPPORTO DI SICUREZZA DI CUI ALL'ARTICOLO 10

1. Informazioni sul sistema di gestione e sull'organizzazione dello stabilimento in relazione alla prevenzione degli incidenti rilevanti

Queste informazioni devono tener conto degli elementi di cui all'allegato III.

2. Descrizione dell'ambiente circostante lo stabilimento:
 - a) descrizione dello stabilimento e del relativo ambiente, in particolare posizione geografica, dati meteorologici, geologici, idrografici e, se del caso, la sua storia;
 - b) identificazione degli impianti e di altre attività dello stabilimento che potrebbero presentare un pericolo di incidente rilevante;
 - c) sulla base delle informazioni disponibili, identificazione degli stabilimenti adiacenti nonché di siti che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, aree e progetti urbanistici che potrebbero essere all'origine o aumentare il rischio o le conseguenze di incidenti rilevanti e di effetti domino;
 - d) descrizione delle zone in cui può verificarsi un incidente rilevante.

3. Descrizione dell'impianto:

- a) Descrizione delle principali attività e produzioni delle parti dello stabilimento importanti dal punto di vista della sicurezza, delle fonti di rischio di incidenti rilevanti e delle condizioni in cui tale incidente rilevante potrebbe prodursi, corredata di una descrizione delle misure preventive previste;
- b) descrizione dei processi, in particolare delle modalità operative; se del caso, tenendo conto delle informazioni disponibili sulle migliori pratiche;
- c) descrizione delle sostanze pericolose:
 - i) inventario delle sostanze pericolose, comprendente:
 - l'identificazione delle sostanze pericolose: denominazione chimica, numero CAS, denominazione secondo la nomenclatura IUPAC;
 - quantità massima di sostanze pericolose effettivamente presente o possibile;
 - ii) caratteristiche fisiche, chimiche, tossicologiche e indicazione dei pericoli, sia immediati che differiti, per la salute umana e l'ambiente;
 - iii) proprietà fisiche o chimiche in condizioni normali di utilizzo o in condizioni anomale prevedibili.

4. Identificazione e analisi dei rischi di incidenti e metodi di prevenzione:
- a) Descrizione dettagliata dei possibili scenari di incidenti rilevanti e delle loro probabilità o delle condizioni in cui possono prodursi, corredata di una sintesi degli eventi che possono svolgere un ruolo nell'innescare tali scenari, con cause interne o esterne all'impianto, comprendente in particolare:
 - i) cause operative;
 - ii) cause esterne, quali quelle connesse con effetti domino, siti che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, aree e sviluppi edilizi che potrebbero essere all'origine di o aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;
 - iii) cause naturali, ad esempio terremoti o inondazioni;
 - b) valutazione dell'ampiezza e della gravità delle conseguenze degli incidenti rilevanti identificati, comprese le piante o le descrizioni delle zone suscettibili di essere colpite da siffatti incidenti derivanti dallo stabilimento;
 - c) riesame degli incidenti e delle anomalie passati legati all'utilizzo delle stesse sostanze e degli stessi procedimenti, considerazione degli insegnamenti tratti da questi e riferimento esplicito a misure specifiche adottate per prevenire tali incidenti;
 - d) descrizione dei parametri tecnici e delle attrezzature utilizzate per garantire la sicurezza degli impianti.

5. Misure di protezione e di intervento per limitare le conseguenze di un incidente rilevante
- a) Descrizione dei dispositivi installati nell'impianto per limitare le conseguenze di incidenti rilevanti per la salute umana e per l'ambiente, compresi ad esempio sistemi di rilevazione/protezione, dispositivi tecnici per limitare l'entità di rilasci accidentali, tra cui nebulizzazione dell'acqua, schermi di vapore, contenitori di raccolta di emergenza, valvole di intercettazione, sistemi di neutralizzazione, sistemi di raccolta delle acque antincendio;
 - b) organizzazione della procedura di allarme e di intervento;
 - c) descrizione dei mezzi, interni o esterni, che possono essere mobilitati;
 - d) descrizione di qualsiasi misura tecnica e non tecnica pertinente ai fini della riduzione dell'impatto di un incidente rilevante.
-

ALLEGATO III

INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 5,
E ALL'ARTICOLO 10 RELATIVE AL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
E ALL'ORGANIZZAZIONE DELLO STABILIMENTO AI FINI
DELLA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI

Ai fini dell'attuazione del sistema di gestione della sicurezza della sicurezza elaborato dal gestore si tiene conto dei seguenti elementi.

- a) Il sistema di gestione della sicurezza è proporzionato ai pericoli, alle attività industriali e alla complessità dell'organizzazione nello stabilimento ed è basato sulla valutazione dei rischi. Esso dovrebbe integrare la parte del sistema di gestione generale che comprende struttura organizzativa, responsabilità, prassi, procedure, procedimenti e risorse per la determinazione e l'attuazione della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (MAPP);
- b) I seguenti aspetti sono trattati nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza:
 - i) organizzazione e personale: ruoli e responsabilità del personale addetto alla gestione dei pericoli di incidente rilevante ad ogni livello dell'organizzazione, unitamente alle misure adottate per sensibilizzare sulla necessità di un continuo miglioramento. Identificazione delle necessità in materia di formazione del personale e relativa attuazione; coinvolgimento dei dipendenti e del personale di imprese subappaltatrici che lavorano nello stabilimento che sono rilevanti sotto il profilo della sicurezza;

- ii) identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti: adozione e applicazione di procedure per l'identificazione sistematica dei pericoli rilevanti derivanti dall'attività normale o anomala comprese comprese, se del caso, le attività subappaltate e valutazione della relativa probabilità e gravità;
- iii) controllo operativo: adozione e applicazione di procedure e istruzioni per il funzionamento in condizioni di sicurezza, inclusa la manutenzione dell'impianto, dei processi e delle apparecchiature e per la gestione degli allarmi e le fermate temporanee; tenendo conto delle informazioni disponibili sulle migliori pratiche in materia di monitoraggio e controllo al fine di ridurre il rischio di malfunzionamento del sistema; monitoraggio e controllo dei rischi legati all'invecchiamento delle attrezzature installate nello stabilimento e alla corrosione; inventario delle attrezzature dello stabilimento, strategia e metodologia per il monitoraggio e il controllo delle condizioni delle attrezzature; adeguate azioni di follow-up e contromisure necessarie;
- iv) gestione delle modifiche: adozione e applicazione di procedure per la programmazione di modifiche da apportare agli impianti, ai processi o ai depositi esistenti o per la progettazione di nuovi impianti, processi o depositi;

- v) pianificazione di emergenza: adozione e applicazione di procedure per identificare le emergenze prevedibili tramite un'analisi sistematica e per elaborare, sperimentare e riesaminare i piani di emergenza per poter far fronte a tali emergenze, e impartire una formazione ad hoc al personale interessato. Tale formazione riguarda tutto il personale che lavora nello stabilimento, compreso il personale interessato di imprese subappaltatrici;
- vi) controllo delle prestazioni: adozione e applicazione di procedure per la valutazione costante dell'osservanza degli obiettivi fissati nella MAPP e nel sistema di gestione della sicurezza adottati dal gestore nonché di meccanismi per la sorveglianza e l'adozione di azioni correttive in caso di inosservanza. Le procedure comprendono il sistema di notifica del gestore in caso di incidenti rilevanti o di "quasi incidenti", soprattutto se dovuti a carenze delle misure di protezione, la loro analisi e le azioni conseguenti intraprese sulla base dell'esperienza acquisita. Le procedure possono anche includere indicatori di prestazione, come indicatori di prestazione in materia di sicurezza e altri indicatori pertinenti;
- vii) controllo e revisione: adozione e applicazione di procedure relative alla valutazione periodica e sistematica della MAPP e all'efficacia e all'adeguatezza del sistema di gestione della sicurezza; revisione documentata, e relativo aggiornamento, dell'efficacia della politica in questione e del sistema di gestione della sicurezza da parte della direzione, compresa la presa in considerazione e l'eventuale integrazione delle modifiche indicate dall'audit e dalla revisione.

ALLEGATO IV

DATI E INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI PIANI DI EMERGENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 12

1. Piani di emergenza interni:
 - a) nome o funzione delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e della persona responsabile dell'applicazione e del coordinamento delle misure di intervento all'interno del sito;
 - b) nome o funzione della persona incaricata del collegamento con l'autorità responsabile del piano di emergenza esterno;
 - c) per situazioni o eventi prevedibili che potrebbero avere un ruolo determinante nel causare un incidente rilevante, descrizione delle misure da adottare per far fronte a tali situazioni o eventi e per limitarne le conseguenze; la descrizione deve comprendere le apparecchiature di sicurezza e le risorse disponibili;
 - d) misure atte a limitare i pericoli per le persone presenti nel sito, compresi sistemi di allarme e le norme di comportamento che le persone devono osservare al momento dell'allarme;

- e) disposizioni per avvisare tempestivamente, in caso di incidente, l'autorità incaricata di attivare il piano di emergenza esterno; tipo di informazione da fornire immediatamente e misure per la comunicazione di informazioni più dettagliate appena disponibili;
- f) se del caso, disposizioni in materia di formazione per preparare il personale ai compiti che sarà chiamato a svolgere e, ove necessario, in coordinamento con i servizi di emergenza esterni;
- g) disposizioni per coadiuvare l'esecuzione delle misure di intervento adottate all'esterno del sito.

2. Piani di emergenza esterni:

- a) Nome o funzione delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e delle persone autorizzate a dirigere e coordinare le misure adottate all'esterno del sito;
- b) disposizioni adottate per essere informati tempestivamente degli eventuali incidenti; modalità di allarme e richiesta di soccorsi;
- c) misure di coordinamento delle risorse necessarie per l'attuazione del piano di emergenza esterno;
- d) disposizioni per coadiuvare l'esecuzione delle misure di intervento adottate all'interno del sito;

- e) misure di intervento da adottare all'esterno del sito, comprese le reazioni agli scenari di incidenti rilevanti indicati nel rapporto di sicurezza ed esaminando i possibili effetti domino fra cui quelli che hanno un impatto sull'ambiente;
 - f) disposizioni adottate per fornire al pubblico e agli stabilimenti o siti adiacenti che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, ai sensi dell'articolo 9, informazioni specifiche relative all'incidente e al comportamento da adottare;
 - g) disposizioni intese a garantire che siano informati i servizi di emergenza di altri Stati membri in caso di incidenti rilevanti che potrebbero avere conseguenze al di là delle frontiere.
-

ALLEGATO V

INFORMAZIONI DA COMUNICARE AL PUBBLICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 14, PARAGRAFO 1, E DELL'ARTICOLO 14, PARAGRAFO 2, LETTERA A)

PARTE 1

Per tutti gli stabilimenti compresi nell'ambito di applicazione della presente direttiva

1. Nome o ragione sociale del gestore e indirizzo completo dello stabilimento.
2. Conferma che lo stabilimento è soggetto alle disposizioni regolamentari e/o amministrative di attuazione della presente direttiva e che la notifica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, o il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 10, paragrafo 1, è stata presentata all'autorità competente.
3. Spiegazione, in termini semplici, della o delle attività svolte nello stabilimento.
4. Denominazione comune o, nel caso di sostanze pericolose comprese nella parte 1 dell'allegato I, denominazione generica e categoria di pericolo delle pertinenti sostanze pericolose presenti nello stabilimento che potrebbero dare luogo a un incidente rilevante, con indicazione, in termini semplici, delle principali caratteristiche pericolose.

5. Informazioni generali su come sarà allertata, ove necessario, la popolazione interessata; informazioni adeguate sul comportamento corretto in caso di incidente rilevante o l'indicazione di dove si possono ottenere tali informazioni in forma elettronica.
6. La data dell'ultima visita in loco conformemente all'articolo 20, paragrafo 4, o l'indicazione di dove tali informazioni sono accessibili in forma elettronica; informazioni su dove si possono ottenere, su richiesta, informazioni più dettagliate relative all'ispezione e il relativo piano di ispezione, fatte salve le disposizioni dell'articolo 22.
7. Precisazioni relative alle modalità per ottenere tutte le informazioni richieste, fatte salve le disposizioni dell'articolo 22.

PARTE 2

Per gli stabilimenti di soglia superiore, oltre alle informazioni di cui alla parte 1 del presente allegato:

1. Informazioni generali relative alla natura dei pericoli di incidente rilevante, compresi i loro effetti potenziali sulla salute umana e sull'ambiente e sintesi dei tipi principali di scenari di incidenti rilevanti e delle misure di controllo per affrontarli.
2. Conferma che il gestore è tenuto ad adottare opportune misure in loco e a mettersi in contatto con i servizi di emergenza per far fronte agli incidenti rilevanti e ridurne al minimo gli effetti.

3. Informazioni adeguate sul piano di emergenza esterno elaborato per affrontare eventuali ripercussioni dell'incidente al di fuori del sito; tali informazioni dovrebbero includer l'invito a seguire tutte le istruzioni o le richieste dei servizi di emergenza al momento dell'incidente.
 4. Ove pertinente, informazioni indicanti se lo stabilimento è situato in prossimità del territorio di un altro Stato membro che potrebbe subire gli effetti transfrontalieri di un incidente rilevante in conformità alla convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali.
-

ALLEGATO VI

CRITERI PER LA NOTIFICA DI UN INCIDENTE RILEVANTE ALLA COMMISSIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 18, PARAGRAFO 1

I. Ogni incidente rilevante di cui al punto 1 o avente almeno una delle conseguenze descritte ai punti 2, 3, 4 e 5 deve essere notificato alla Commissione.

1. Sostanze pericolose coinvolte

Ogni incendio o esplosione o emissione accidentale di sostanza pericolosa implicante un quantitativo almeno pari al 5% della quantità limite prevista alla colonna 3 della parte 1 o alla colonna 3 della parte 2 dell'allegato I.

2. Conseguenze per le persone o i beni:

- a) un decesso;
- b) sei persone ferite all'interno dello stabilimento e ricoverate in ospedale per almeno 24 ore;
- c) una persona all'esterno dello stabilimento ricoverata in ospedale per almeno 24 ore;
- d) abitazione/i all'esterno dello stabilimento danneggiata/e e inagibile/i a causa dell'incidente;

- e) l'evacuazione o il confinamento di persone per oltre 2 ore (persone moltiplicate per le ore): il risultato è almeno pari a 500;
- f) l'interruzione dei servizi di acqua potabile, elettricità, gas o telefono per oltre 2 ore (persone moltiplicate per le ore): il risultato è almeno pari a 1 000.

3. Conseguenze immediate per l'ambiente:

- a) Danni permanenti o a lungo termine causati agli habitat terrestri:
 - i) 0,5 ha o più di un habitat importante dal punto di vista dell'ambiente o della conservazione e protetto dalla normativa;
 - ii) 10 ha o più di un habitat più esteso, compresi i terreni agricoli;
- b) danni rilevanti o a lungo termine causati a habitat di acqua superficiale o marini:
 - i) 10 km o più di un fiume o canale;
 - ii) 1 ha o più di un lago o stagno;
 - iii) 2 ha o più di un delta;
 - iv) 2 ha o più di una zona costiera o di mare;

c) danni rilevanti causati a una falda acquifera o ad acque sotterranee:

i) 1 ha o più.

4. Danni materiali

a) Danni materiali nello stabilimento: a partire da 2 000 000 di EUR;

b) danni materiali all'esterno dello stabilimento: a partire da 500 000 EUR.

5. Danni transfrontalieri

Ogni incidente rilevante connesso direttamente con una sostanza pericolosa che determini effetti all'esterno del territorio dello Stato membro interessato.

II. Dovrebbero essere notificati alla Commissione gli incidenti e i "quasi incidenti" che, a parere degli Stati membri, presentano un interesse tecnico particolare per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze, ma che non rispondono ai criteri quantitativi sopra menzionati.

ALLEGATO VII

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 96/82/CE	Presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, paragrafo 1, primo comma	Articolo 2, paragrafo 1, e articolo 3, paragrafi 2 e 3
Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 3, paragrafo 12
Articolo 2, paragrafo 2	-
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 3, paragrafo 8
Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 3, paragrafo 9
Articolo 3, paragrafo 4	Articolo 3, paragrafo 10
Articolo 3, paragrafo 5	Articolo 3, paragrafo 13
Articolo 3, paragrafo 6	Articolo 3, paragrafo 14
Articolo 3, paragrafo 7	Articolo 3, paragrafo 15

Direttiva 96/82/CE	Presente direttiva
Articolo 3, paragrafo 8	Articolo 3, paragrafo 16
-	Articolo 3, paragrafi da 2 a 7, 11 e 12 e da 17 a 19
Articolo 4	Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, lettere da a) a f) e h)
-	Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, lettera g), e articolo 2, paragrafo 2, secondo comma
-	Articolo 4
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6, paragrafo 1	Articolo 7, paragrafo 2
Articolo 6, paragrafo 2, lettere da a) a g)	Articolo 7, paragrafo 1, lettere da a) a g)
Articolo 6, paragrafo 3	Articolo 7, paragrafo 3
Articolo 6, paragrafo 4	Articolo 7, paragrafo 4, lettere da a) a c)
-	Articolo 7, paragrafo 4, lettera d)
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 8, paragrafo 1

Direttiva 96/82/CE	Presente direttiva
-	Articolo 8 paragrafo 2, lettere a) e b)
Articolo 7, paragrafo 1 bis	Articolo 8, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 8, paragrafo 5
Articolo 7, paragrafo 3	-
-	Articolo 8, paragrafo 3
-	Articolo 8, paragrafo 4
-	Articolo 8, paragrafo 5
Articolo 8, paragrafi 1 e 2	Articolo 9, paragrafi 1 e 2
-	Articolo 9, paragrafo 2
Articolo 9, paragrafo 1	Articolo 10, paragrafo 1
Articolo 9, paragrafo 2, primo comma	Articolo 10, paragrafo 2
Articolo 9, paragrafo 2, secondo comma	-
Articolo 9, paragrafo 3	Articolo 10, paragrafo 3

Direttiva 96/82/CE	Presente direttiva
Articolo 9, paragrafo 4	Articolo 10, paragrafo 6
Articolo 9, paragrafo 5	Articolo 10, paragrafo 5
Articolo 9, paragrafo 6	-
-	Articolo 10, paragrafo 4
Articolo 10	Articolo 11
Articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b)	Articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b), e articolo 12, paragrafo 2)
Articolo 11, paragrafo 1, lettera c)	Articolo 12, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 11, paragrafo 2	Articolo 12, paragrafo 3
Articolo 11, paragrafo 3	Articolo 12, paragrafi 4 e 5
Articolo 11, paragrafo 4	Articolo 12, paragrafo 6, primo comma
Articolo 11, paragrafo 4 bis	Articolo 12, paragrafo 6, secondo comma

Direttiva 96/82/CE	Presente direttiva
Articolo 11, paragrafo 5	Articolo 12, paragrafo 7
Articolo 11, paragrafo 6	Articolo 12, paragrafo 8
Articolo 12, paragrafo 1, primo comma	Articolo 13, paragrafo 1
Articolo 12, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 13, paragrafo 2
Articolo 12, paragrafo 1 bis	-
Articolo 12, paragrafo 2	Articolo 13, paragrafo 3
-	Articolo 13, paragrafo 4
Articolo 13, paragrafo 1, primo comma	Articolo 14, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e secondo comma, seconda frase
Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, prima e terza frase	Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, ultima frase
Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase	Articolo 14, paragrafo 1

Direttiva 96/82/CE	Presente direttiva
Articolo 13, paragrafo 1, terzo comma	Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, prima frase
-	Articolo 14, paragrafo 1, seconda frase
Articolo 13, paragrafo 2	Articolo 14, paragrafo 3
Articolo 13, paragrafo 3	Articolo 14, paragrafo 4
Articolo 13, paragrafo 4, prima frase	Articolo 14, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 13, paragrafo 4, seconda e terza frase	articolo 22, paragrafo 3, primo e secondo comma
Articolo 13, paragrafo 5	Articolo 15, paragrafo 1
Articolo 13, paragrafo 6	Articolo 14, paragrafo 2, lettera c)
-	Articolo 15, paragrafi da 2 a 7

Direttiva 96/82/CE	Presente direttiva
Articolo 14, paragrafo 1	Articolo 16
Articolo 14, paragrafo 2	Articolo 17
Articolo 15, paragrafo 1, lettere da a) a d)	Articolo 18, paragrafo 1, lettere da a) a d) e articolo 18, paragrafo 2, primo comma
Articolo 15, paragrafo 2, primo comma	Articolo 18, paragrafo 1, lettera e) e articolo 18, paragrafo 3
Articolo 15, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 18, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 15, paragrafo 3	Articolo 18, paragrafo 4
Articolo 16	Articolo 6, paragrafo 1
-	Articolo 6, paragrafi 2 e 3
Articolo 17	Articolo 19
Articolo 18, paragrafo 1	Articolo 20, paragrafi 1 e 2
Articolo 18, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 20, paragrafo 4
Articolo 18, paragrafo 2, lettere b) e c)	Articolo 20, paragrafo 7

Direttiva 96/82/CE	Presente direttiva
Articolo 18, paragrafo 3	Articolo 20, paragrafo 11
-	Articolo 20, paragrafi 3, 5, 6, 8, 9 e 10
Articolo 19, paragrafo 1	Articolo 21, paragrafo 1
Articolo 19, paragrafo 1 bis, primo comma	Articolo 21, paragrafo 3, primo comma
Articolo 19, paragrafo 1 bis, secondo comma	Articolo 21, paragrafo 3, secondo comma
Articolo 19, paragrafo 2, primo comma	Articolo 21, paragrafo 4
Articolo 19, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 21, paragrafo 6
Articolo 19, paragrafo 3	Articolo 21, paragrafo 7
-	Articolo 21, paragrafo 5
Articolo 19, paragrafo 4	Articolo 21, paragrafo 2
Articolo 20, paragrafo 1, primo comma	Articolo 22, paragrafo 1

Direttiva 96/82/CE	Presente direttiva
Articolo 20, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 22, paragrafo 2
Articolo 20, paragrafo 2	-
-	Articolo 23
-	Articolo 24
Articolo 21, paragrafo 1	Articolo 25
Articolo 21, paragrafo 2	Articolo 21, paragrafo 5
Articolo 22	Articolo 27
Articolo 23	Articolo 32
Articolo 24	Articolo 31
Articolo 25	Articolo 33
Articolo 26	Articolo 34

Direttiva 96/82/CE	Presente direttiva
-	Articolo 26 e articoli da 28 a 30
-	Allegato I, paragrafi introduttivi
Allegato I, introduzione, punti 1-5	Allegato I, note all'allegato I, note da 1 a 3
Allegato I, introduzione, punti 6 e 7	-
Allegato I, parte 1	Allegato I, parte 2
Allegato I, parte 1, note alla parte 1, note da 1 a 6	Allegato I, note all'allegato I, note da 13 a 18
Allegato I, parte 1, note alla parte 1, nota 7	Allegato I, note all'allegato I, nota 20
-	Allegato I, note all'allegato I, nota 7
Allegato I, parte 2	Allegato I, parte 1
Allegato I, parte 2, note alla parte 2, nota 1	Allegato I, note all'allegato I, note 1, 5 e 6
Allegato I, parte 2, note alla parte 2, nota 2	Allegato I, note all'allegato I, note da 8 a 10

Direttiva 96/82/CE	Presente direttiva
Allegato I, parte 2, note alla parte 2, nota 3	Allegato I, note all'allegato I, note 11.1, 11.2 e 12
Allegato I, parte 2, note alla parte 2, nota 4	Allegato I, note all'allegato I, nota 4
Allegato II, parti da I a III	Allegato II, punti da 1 a 3
Allegato II, parte IV, lettera A	Allegato II, punto 4, lettera a)
-	Allegato II, punto 4, lettera a), trattini da i) a iii)
Allegato II, parte IV, lettera B	Allegato II, punto 4, lettera b)
-	Allegato II, punto 4, lettera c)
Allegato II, parte IV, lettera C	Allegato II, punto 4, lettera d)
Allegato II, parte V, lettere da A a C	Allegato II, punto 5, lettere da a) a c)
Allegato II, parte V, lettera D	-
-	Allegato II, punto 5, lettera d)

Direttiva 96/82/CE	Presente direttiva
Allegato III, paragrafo introduttivo e lettere a) e b)	Allegato III, paragrafo introduttivo e lettera a) Articolo 8, paragrafi 1 e 5
Allegato III, lettera c), punti da i) a iv)	Allegato III, lettera b), punti da i) a iv)
Allegato III, lettera c), punti v)-vii)	Allegato III, lettera b), punti da v) a vii)
Allegato IV	Allegato IV
Allegato V, punto 1	Allegato V, parte 1, punto 1
Allegato V, punto 2	-
Allegato V, punti da 3 a 5	Allegato V, parte 1, punti da 2 a 4
Allegato V, punto 6	Allegato V, parte 2, punto 1
Allegato V, punti da 7 a 8	Allegato V, parte 1, punto 5
-	Allegato V, parte 1, punto 6

Direttiva 96/82/CE	Presente direttiva
Allegato V, punti 9-10	Allegato V, parte 2, punti 2 - 3
Allegato V, punto 11	Allegato V, parte 1, punto 7
-	Allegato V, parte 2, punto 4
Allegato VI, parte I	Allegato VI, parte I
Allegato VI, parte II	Allegato VI, parte II
-	Allegato VII
